



Roma, 9 GIU. 2017

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

N.° DAGL 50067/lo. 3. 48

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale
dello Stato

R O M A

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0006737 P-
del 09/06/2017



16928865

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni per
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.
(ESAME PRELIMINARE)
(LAVORO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema
del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER
L'INTRODUZIONE DI UNA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ'**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*, ed in particolare l'articolo 1, comma 386, che istituisce, tra l'altro, il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*, ed in particolare l'articolo 1, comma 238, che dispone, tra l'altro, l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria* e, in particolare, l'articolo 81, comma 29 e seguenti, che istituisce la carta acquisti e il relativo fondo;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica* e, in particolare, l'articolo 13, commi da 1 a 5, che istituisce il casellario dell'assistenza;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183* e, in particolare, l'articolo 16 che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI);

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante *Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 recante *Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del2017

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione quanto alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

SENTITO il Ministro della salute in ordine alla promozione degli accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per la salute;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

Capo I

DEFINIZIONI

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai soli fini del presente decreto legislativo valgono le seguenti definizioni:

- a) «povertà»: la condizione del nucleo familiare la cui situazione economica non permette di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, come definita, ai soli fini dell'accesso al reddito di inclusione, all'articolo 3;
- b) cittadino dell'Unione o suo familiare: i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
- c) «ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- d) «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- e) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE è calcolato in via ordinaria ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- f) «ISR»: l'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- g) «scala di equivalenza»: la scala di equivalenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- h) «ISRE»: l'ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;
- i) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio;
- l) «casa di abitazione»: la casa indicata come residenza familiare nella DSU;
- m) «patrimonio immobiliare»: il valore del patrimonio immobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- n) «patrimonio mobiliare»: il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- o) «persona con disabilità»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
- p) «trattamenti»: il valore delle prestazioni sociali di natura monetaria percepite dai componenti il nucleo familiare;
- q) «presa in carico»: funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia;
- r) «Fondo Povertà»: il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015;
- s) «Fondo carta acquisti»: il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- t) «carta acquisti»: la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni;

- u) «stato di disoccupazione»: lo stato di disoccupazione definito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 3;
- z) «SIA»: la misura di contrasto alla povertà da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, già denominata sostegno per l'inclusione attiva (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- z) «ASDI»: l'assegno di disoccupazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- aa) «NASpI»: la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015;

Capo II

MISURA NAZIONALE UNICA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Articolo 2

(Reddito di inclusione – ReI)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Reddito di inclusione, di seguito denominato “ReI”, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
2. Il ReI è una misura a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà.
3. Il ReI è riconosciuto ai nuclei familiari in una condizione di povertà, come definita, ai soli fini dell'accesso al ReI, all'articolo 3, ed è articolato in due componenti:
 - a) un beneficio economico, definito ai sensi dell'articolo 4;
 - b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare di cui all'articolo 5, nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.
4. I servizi previsti nel progetto personalizzato, afferenti alla rete dei servizi e degli interventi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000, sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo povertà, ai sensi dell'articolo 7.
5. La progressiva estensione della platea dei beneficiari e il graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo

Povert , sono disciplinate con il Piano nazionale per la lotta alla povert  e all'esclusione sociale, definito ai sensi dell'articolo 8.

6. Il ReI   richiesto presso specifici punti per l'accesso individuati dagli ambiti territoriali,   riconosciuto dall'INPS previa verifica sul possesso dei requisiti ed   erogato, per la componente di cui al comma 3, lettera a), per il tramite di uno strumento di pagamento elettronico secondo le modalit  di cui all'articolo 9.
7. Al fine di semplificare gli adempimenti e migliorare la fedelt  nelle dichiarazioni, la situazione economica   dichiarata mediante DSU precompilata sulla base delle informazioni gi  disponibili presso l'INPS e l'anagrafe tributaria, e avuto riguardo alla possibilit  di aggiornare la situazione reddituale, secondo le modalit  di cui all'articolo 10.
8. Il ReI   compatibile con lo svolgimento di attivit  lavorativa secondo i limiti definiti ai sensi dell'articolo 11.
9. Il progetto personalizzato connesso al ReI prevede impegni a cui i beneficiari sono tenuti ad attenersi, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12. Sanzioni sono altres  applicate ai sensi del medesimo articolo in caso di dichiarazioni mendaci in materia di ISEE o sue componenti, volte ad accedere illegittimamente alla prestazione o ad incrementare il beneficio economico.
10. All'attuazione territoriale del ReI provvedono i comuni coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgendo le funzioni di cui all'articolo 13. Le regioni e le province autonome adottano specifici atti di programmazione per l'attuazione del ReI con riferimento ai servizi territoriali di competenza nella forma di un Piano regionale per la lotta alla povert , di cui all'articolo 14. Le regioni e le province possono rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti a valere su risorse regionali, secondo le modalit  di cui al medesimo articolo 14.
11. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali   responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione del ReI nelle modalit  di cui all'articolo 15.
12. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, nonch  di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio, sono istituiti un Comitato per la lotta alla povert , che riunisce i diversi livelli di governo, e un Osservatorio sulle povert , che, oltre alle istituzioni competenti, riunisce rappresentanti delle parti sociali, degli enti del Terzo settore ed esperti. Le modalit  di funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio sono definite all'articolo 16.
13. Il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povert .

Articolo 3

(Beneficiari)

1. Il ReI è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
 - a) con riferimento ai requisiti di residenza e di soggiorno, il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
 - 1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
 - 2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;
 - b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:
 - 1) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
 - 2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
 - 3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
 - 4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
 - 5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11;
 - c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
 - 1) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 - 2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il nucleo, con riferimento alla sua composizione come risultante nella DSU, deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:
 - a) presenza di un componente di età minore di anni 18;
 - b) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
 - c) in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata. La documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
 - d) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.
3. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Articolo 4

(Beneficio economico)

1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, nonché per un parametro pari, in sede di prima applicazione, al 75 per cento. Il beneficio non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il valore mensile del ReI è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
2. In caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, il valore mensile del ReI di cui al comma 1 è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti,

esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi. A tal fine, nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore.

3. Nel valore mensile dei trattamenti di cui al comma 2, non rilevano:
 - a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
 - b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del ReI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
 - d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
 - e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
4. In caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio di cui al comma 1, eventualmente ridotto ai sensi del comma 2, è ridotto dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore. I redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3.
5. Il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Il Piano nazionale per la lotta alla povertà di cui all'articolo 8, anche in esito a valutazioni sull'efficacia del ReI in termini di fuoriuscita dall'area della povertà in relazione alla durata del beneficio, può prevedere la possibilità di rinnovare ulteriormente il beneficio per le durate e con sospensioni definite dal Piano medesimo, ferma restando la durata massima di cui al primo periodo per ciascun rinnovo e la previsione di un periodo di sospensione antecedente al rinnovo.
6. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermo restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla

variazione, i limiti temporali di cui al comma 5 si applicano al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

7. Nell'ipotesi di interruzione nella fruizione del beneficio, diversa dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto.

Articolo 5

(Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale)

1. Nel rispetto delle modalità organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano, mediante gli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 1, punti per l'accesso al ReI, presso i quali in ogni ambito territoriale è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del ReI. I punti per l'accesso sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale e comunicati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da ciascun ambito territoriale alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne dà diffusione sul proprio sito istituzionale.
2. Agli interventi di cui al presente decreto, i nuclei familiari accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi:
 - a) condizioni e funzionamenti personali e sociali;
 - b) situazione economica;
 - c) situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
 - d) educazione, istruzione e formazione;
 - e) condizione abitativa;
 - f) reti familiari, di prossimità e sociali.
3. La valutazione multidimensionale di cui al comma 2 è organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo.
4. In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di un mese dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso di cui al comma 1 o altra struttura all'uopo identificata, al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto

- personalizzato. L'analisi preliminare è effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Laddove, in esito all'analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come prioritariamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa, il progetto personalizzato di cui all'articolo 6 è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato. A tal fine, la domanda del ReI equivale a dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Possono essere esentati dalla redazione del patto di servizio, previa valutazione del responsabile dell'analisi preliminare, i componenti il nucleo familiare con responsabilità di cura e i frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.
 6. Nei casi di cui al comma 5, il responsabile dell'analisi preliminare verifica l'esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta nel più breve tempo consentito i centri per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del ReI, ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
 7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è costituita una *équipe* multidisciplinare composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione. Nel caso la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della valutazione di cui al presente comma. Le *équipe* multidisciplinari operano a livello di ambito territoriale secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, dalle regioni e dalle province autonome senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 8. Non si dà luogo alla costituzione di *équipe* multidisciplinari, oltre che nei casi di cui al comma 5, anche laddove, in esito all'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, al progetto personalizzato di cui all'articolo 6, eventualmente in versione semplificata, provvede il servizio sociale.
 9. Al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 16, comma 1,

sono approvate linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale.

10. I servizi per l'informazione e l'accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Progetto personalizzato)

1. In esito alla valutazione multidimensionale, inclusiva del quadro di analisi approfondito, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine la sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme di cui all'articolo 5, comma 5, è comunicata dagli ambiti territoriali all'INPS ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI. In assenza di sottoscrizione del progetto, il ReI non è erogato, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2.
2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:
 - a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
 - b) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al ReI;
 - c) gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare.
3. Gli obiettivi e i risultati di cui al comma 2, lettera a), sono definiti nel progetto personalizzato e devono:
 - a) esprimere in maniera specifica e concreta i cambiamenti che si intendono perseguire come effetto dei sostegni attivati;
 - b) costituire l'esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando espressioni tecniche, generiche e astratte;
 - c) essere individuati coerentemente con quanto emerso in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi attesi di realizzazione.
4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b), includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della

legislazione vigente. I beneficiari del ReI accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015. I sostegni sono richiamati nel progetto personalizzato in maniera non generica con riferimento agli specifici interventi, azioni e dispositivi adottati.

5. Gli impegni a svolgere specifiche attività, di cui al comma 2, lettera c), sono dettagliati nel progetto personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree:
 - a) frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è mensile, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio;
 - b) atti di ricerca attiva di lavoro e disponibilità alle attività di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015. A tal fine il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ovvero al programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e, in caso si rendano opportune integrazioni, è redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego;
 - c) frequenza e impegno scolastico;
 - d) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari.
6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello di ambito territoriale o comunale, le *équipes* multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi. Sono in particolare promosse specifiche forme di collaborazione con gli enti attivi nella distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso al ReI dei beneficiari della distribuzione medesima, ove ricorrano le condizioni.
7. Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione della corretta allocazione delle risorse medesime. La durata del progetto può prescindere dalla durata del beneficio economico.
8. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione.

9. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.
10. Il progetto definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze dei componenti il nucleo familiare.
11. Nel caso il componente del nucleo familiare sia già stata valutato dai competenti servizi territoriali e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto a seguito di precedente presa in carico, la valutazione e la progettazione sono integrate secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui al presente articolo.
12. Al fine di assicurare omogeneità e appropriatezza nell'individuazione degli obiettivi e dei risultati, dei sostegni, nonché degli impegni, di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 16, comma 1, e d'intesa con la Conferenza Unificata, sono approvate linee guida per la definizione dei progetti personalizzati, redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del ReI.
13. Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà)

1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono:
 - a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1;
 - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2;
 - c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
 - d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
 - e) assistenza domiciliare socio-assistenziale;
 - f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
 - g) servizio di mediazione culturale;

- h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
 3. La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, inclusivi delle risorse di cui al comma 10. La quota può essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza del Piano regionale con le finalità del citato Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
 4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
 5. Al fine di garantire i servizi di cui al comma 1, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui al comma 3 attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto ai sensi degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 6. Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza.

7. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
8. Alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalità attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.
9. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
10. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonché si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8.

Articolo 8

(Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)

1. Ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di seguito denominato "Piano", può modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, i seguenti elementi:
 - a) le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
 - b) gli indicatori del tenore di vita, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
 - c) l'estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2;
 - d) il valore di euro 3.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a), nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all'unità;
 - e) la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
 - f) il massimale del beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche di cui alla lettera d), assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l'ammontare, su base annua, dell'assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;
 - g) l'elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 7, comma 1, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, di cui all'articolo 7, comma 2, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali; deroghe al limite inferiore della quota di cui al primo periodo della presente lettera sono ammesse solo con riferimento agli incrementi della dotazione del Fondo Povertà non destinati all'ampliamento del numero dei beneficiari;
 - h) la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio, di cui all'articolo 4, comma 5;
 - i) i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, della progettazione personalizzata di cui all'articolo 6, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 9.
2. Ai fini della progressiva estensione dei beneficiari del ReI, in caso le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma

- 1, il Piano può introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare le caratteristiche dei nuclei che estendono la platea dei beneficiari nei limiti delle risorse disponibili. La scala di valutazione è costruita avuto riguardo alla condizione economica, ai carichi familiari e di cura e alla situazione occupazionale.
3. Il Piano può procedere all'aggiornamento degli indicatori e degli altri elementi di cui al comma 1, anche in costanza di risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerge una certificata e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente, in relazione all'estensione della platea o all'incremento del beneficio che si produce a seguito dell'aggiornamento.
4. Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 9

(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI)

1. Il ReI è richiesto presso i punti per l'accesso di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero presso altra struttura identificata dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sulla base di apposito modulo di domanda predisposto dall'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall' INPS.
2. Gli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che lo compongono, entro dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta del ReI e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, comunicano all'INPS, anche attraverso il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), secondo adeguate modalità telematiche predisposte dall'Istituto non oltre i trenta giorni precedenti la data di cui all'articolo 25, comma 1, le informazioni contenute nel modulo di domanda del ReI, inclusive del codice fiscale del richiedente, in assenza del quale le richieste non sono esaminate.
3. Gli ambiti territoriali e i comuni procedono, contestualmente alle attività di cui al comma 2, alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS nelle modalità di cui al comma 2 e, comunque, non oltre i quindici giorni lavorativi dalla richiesta del ReI.
4. L'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il possesso dei requisiti per l'accesso al ReI sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la

- finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico Registro Automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del ReI. Il possesso dei requisiti è verificato dall'INPS preliminarmente ad ogni successivo accredito, ove non diversamente specificato.
5. In caso di esito positivo delle verifiche di competenza dei comuni e degli ambiti territoriali, comunicate all'INPS ai sensi del comma 3, nonché delle verifiche effettuate dall'INPS, ai sensi del comma 4, il ReI è riconosciuto dall'INPS, condizionatamente alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all'articolo 6, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 5. La concessione condizionata del beneficio è comunicata dall'INPS agli ambiti territoriali entro il termine di cui al comma 4.
 6. Il versamento del beneficio è disposto dall'INPS successivamente alla comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, fatto salvo quanto previsto in sede di prima applicazione all'articolo 25, comma 2, e decorre dal mese successivo alla richiesta del beneficio. Le erogazioni sono disposte mensilmente.
 7. Il beneficio economico è erogato per il tramite della Carta acquisti, ridenominata per le finalità del presente decreto "Carta ReI". Oltre che per l'acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, la Carta ReI garantisce la possibilità di prelievi di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. In esito al monitoraggio e alla valutazione del ReI, il limite mensile di prelievo può essere rideterminato dal Piano nazionale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 8.
 8. Alla Carta ReI possono essere associate specifiche agevolazioni e servizi definiti mediante convenzioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
 9. Al fine di permettere l'erogazione nelle modalità di cui al comma 7, le disponibilità del Fondo Povertà, al netto della quota di cui all'articolo 7, comma 2, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per essere eventualmente trasferite su un conto acceso presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.
 10. I beneficiari del ReI accedono all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
 11. Le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative

alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono attivate in favore dei beneficiari del ReI, secondo le modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti, ai quali è parimenti estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, possono essere adottate modalità semplificate di estensione del beneficio.

12. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dagli ambiti territoriali, dai comuni, dall'INPS e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.

Articolo 10

(ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica)

1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell'INPS, nonché le informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa.
2. La DSU precompilata può essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazione mendace. **La DSU precompilata dall'INPS è resa disponibile mediante i servizi telematici dell'Istituto direttamente al cittadino, che può accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.**

3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2, è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente ai sensi del comma 6. Con il medesimo decreto sono stabilite le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione.
4. A decorrere dal 1° settembre 2018 la modalità precompilata rappresenta l'unica modalità di presentazione della DSU. A decorrere dalla medesima data, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.
5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possono essere calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, ovvero una variazione dell'indicatore della situazione reddituale corrente superiore al venticinque per cento, di cui al medesimo articolo 9, comma 2. La variazione della situazione lavorativa deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con l'ISEE corrente. Resta ferma, anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al comma 3, la possibilità di richiedere l'ISEE corrente alle condizioni previste dalla disciplina vigente.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 5 cessa a far data dal giorno successivo all'entrata in vigore delle corrispondenti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, da adottarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Al fine di agevolare la precompilazione della DSU per l'ISEE corrente, nonché la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, da parte dell'INPS e per la verifica dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli organi competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o compenso.

Articolo 11

(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa)

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il ReI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare.
2. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del ReI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro trenta giorni dall'inizio dell'attività e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, ovvero di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015.
3. Le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate anche all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio.
4. Nei casi di cui al comma 2, esclusivamente al fine della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), il valore dell'ISEE e dell'ISRE è aggiornato dall'INPS sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del medesimo comma 2, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. In caso di permanenza dei requisiti ai sensi del comma 3, il valore del beneficio economico connesso al ReI è corrispondentemente rideterminato tenuto conto dell'ISR aggiornato.

Articolo 12

(Sanzioni, sospensione e decadenza)

1. I componenti il nucleo familiare beneficiario del ReI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato di cui all'articolo 6.
2. Oltre che per i contatti previsti nel progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera a), i componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.
3. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui al comma 2 ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico del ReI, in caso di prima mancata presentazione;
 - b) la decurtazione di una mensilità alla seconda mancata presentazione;
 - c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

4. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) la decurtazione di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
 - b) la decadenza dalla prestazione e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
5. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, comporta la decadenza dal beneficio e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione.
6. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui all'articolo 6, comma 5, lettere c) e d), ovvero altri impegni specificati nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto di cui all'articolo 6, comma 9, richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi. Nel caso in cui il richiamo non produca l'adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio. In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, sono specificati impegni e tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.
7. Nel caso in cui il nucleo abbia percepito il beneficio economico del ReI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
 - b) la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
 - c) la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.
8. Nel caso in cui il beneficio del ReI sia stato fruito illegittimamente per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma

- restando la restituzione dell'indebitto e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, si applica nei seguenti ammontari:
- a) nella misura minima, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
 - b) nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
 - c) nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
 - d) nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore;
 - e) la sanzione è comunque applicata nella misura massima nel caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertati, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b).
9. In caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare, entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata, a pena delle sanzioni di cui ai commi 7 e 8.
10. L'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonché il recupero dell'indebitto, di cui ai commi 7 e 8, avviene ad opera di INPS. Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta ReI.
11. In caso di decadenza dal beneficio ai sensi del presente articolo, il ReI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.
12. I servizi competenti comunicano all'INPS i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 nelle modalità stabilite dal medesimo Istituto, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Articolo 13

(Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI)

1. I comuni, in forma singola o associata, rappresentano congiuntamente con l'INPS i soggetti attuatori del ReI. I comuni cooperano con riferimento all'attuazione del ReI a livello di ambito territoriale, come identificato dalla regione e dalla provincia autonoma ai sensi dell'articolo 14, comma 2, al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione e di agevolare la programmazione e la gestione integrata degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute.
2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) favoriscono con la propria attività istituzionale la conoscenza del ReI tra i potenziali beneficiari, anche mediante campagne informative nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale;
 - b) assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà;
 - c) effettuano le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti per la concessione del ReI da parte dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, nonché ogni altro controllo di competenza, in particolare con riguardo all'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, atto a verificare l'effettiva situazione di bisogno;
 - d) adottano atti di programmazione, ordinariamente nella forma di una sezione specificamente dedicata alla povertà nel piano di zona di cui all'articolo 19 della legge n. 328 del 2000, e comunque, in sede di prima applicazione, specificamente in attuazione del Piano regionale per la lotta alla povertà di cui all'articolo 14, comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo, in cui a livello di ambito territoriale si definiscono gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, integrando la programmazione con le risorse disponibili a legislazione vigente e le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale;
 - e) favoriscono la più ampia partecipazione dei nuclei familiari beneficiari del ReI nell'adozione degli interventi che li riguardano, secondo i principi di cui all'articolo 6, comma 8;
 - f) operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 6, nell'attuazione degli interventi, favorendo la co-progettazione, avendo cura di evitare conflitti di interesse e assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza;

- g) facilitano e semplificano l'accesso dei beneficiari del ReI alle altre prestazioni sociali di cui il comune ha la titolarità, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla relativa disciplina.

Articolo 14

(Funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI)

1. Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome adottano, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI come livello essenziale delle prestazioni, nel rispetto delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla sua adozione.
2. Gli ambiti territoriali e i comuni che li compongono, individuati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, anche per la gestione associata del ReI, sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai fini del riparto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2. Ogni successiva variazione nella composizione degli ambiti è comunicata entro i trenta giorni successivi alla determinazione della variazione.
3. Nel Piano regionale di cui al comma 1, le regioni definiscono, in particolare, gli specifici rafforzamenti su base triennale del sistema di interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all'articolo 7, comma 1, finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6, lettera b).
4. Nel Piano regionale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome individuano le modalità di collaborazione e di cooperazione tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute, necessarie all'attuazione del ReI, disciplinando in particolare le modalità operative per la costituzione delle *équipe* multidisciplinari di cui all'articolo 5, comma 7, e per il lavoro in rete finalizzato alla realizzazione dei progetti personalizzati. In caso di ambiti territoriali sociali, sanitari e del lavoro non coincidenti, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 2, le regioni e le province autonome individuano specifiche modalità per favorire la progettazione integrata in favore dei nuclei residenti in comuni appartenenti ad ambiti territoriali non coincidenti.
5. Nei casi in cui, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, gli ambiti territoriali ovvero uno o più comuni tra quelli che li compongono siano gravemente inadempienti nell'attuazione del

- ReI, e non risulti possibile avviare interventi di tutoraggio da parte della regione o provincia autonoma, né da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), le regioni e le province autonome esercitano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge n. 328 del 2000. Le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi sono indicate nel Piano regionale di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono richiedere, a valere su risorse regionali, che il ReI sia concesso ad un maggior numero di beneficiari o incrementato nell'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto. Tali risorse affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato nelle modalità di cui all'articolo 9, comma 9.
 7. Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare le risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà, ai sensi del comma 6. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 8. Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme previste al comma 7, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al ReI e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del ReI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale. Restano fermi i requisiti stabiliti dal presente decreto e i flussi informativi con l'INPS al fine della verifica degli stessi e del rimborso delle anticipazioni della Provincia autonoma.
 9. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nel presente decreto, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

Articolo 15

(Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI)

1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, definiti con riferimento al ReI agli articoli da 3 a 6 del presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale di cui all'articolo

22, un servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del ReI e predisponde il Rapporto annuale di cui al comma 4; a tal fine definisce entro la data di avvio del ReI, sentito il Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1, gli indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del ReI con riferimento al rispetto dei livelli essenziali di cui agli articoli da 3 a 6;
 - b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, sentito il Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1;
 - c) predisponde protocolli formativi e operativi, previo parere del Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1, e successiva intesa in sede di Conferenza Unificata;
 - d) identifica gli ambiti territoriali che presentino particolari criticità nell'attuazione del ReI, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermi restando i poteri sostitutivi di cui all'articolo 14, comma 5, sostiene interventi di tutoraggio;
 - e) fornisce segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà, di cui all'articolo 16.
3. Anche al fine di facilitare l'esercizio delle competenze di cui al comma 1, per l'identificazione di ambiti territoriali che presentino particolari criticità di cui al comma 2, lettera d), per la predisposizione del rapporto di cui al comma 4, per il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 2, è costituita una apposita sezione denominata "Banca dati ReI" del Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, secondo le modalità ivi definite, alimentata dagli ambiti territoriali, eventualmente per il tramite dei comuni che lo compongono, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati, sugli esiti dei progetti medesimi, nonché, con riferimento all'ambito, informazioni sull'organizzazione e le caratteristiche dei servizi, incluse le professionalità impiegate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1, predisponde, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e delle altre informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, nonché sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà, pubblicato sul sito *internet* istituzionale.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del ReI. La valutazione è operata, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i

trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A4 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà di cui all'articolo 16, comma 1, è individuato un campione di ambiti territoriali, corrispondente a non più del dieci per cento dei nuclei beneficiari, in cui effettuare la somministrazione di questionari di valutazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto ordinariamente, l'erogazione del beneficio può non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato di cui all'articolo 6. I dati raccolti con i questionari sono acquisiti dalla Banca dati ReI di cui al comma 3 e messi a disposizione, con le modalità di cui al comma 4, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal progetto di ricerca. I dati anonimi possono essere altresì messi a disposizione di università e enti di ricerca su richiesta motivata, per finalità di ricerca e valutazione.

6. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con esclusione di quanto previsto all'articolo 20, comma 5, e con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale "Inclusione" riferito all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei.

Articolo 16

(Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà)

1. Al fine di agevolare l'attuazione del ReI, è istituito il Comitato per la lotta alla povertà, di seguito denominato "Comitato", come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, di cui all'articolo 22, ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni in seno alla Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21. La composizione del Comitato è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa designazione dei rappresentanti da parte delle amministrazioni competenti.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà;
 - b) propone per la successiva adozione le linee guida di cui all'articolo 5, comma 9, e all'articolo 6, comma 12;
 - c) esprime il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del ReI, inclusi protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);
 - d) collabora al monitoraggio dell'attuazione del ReI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.
4. Al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, di seguito denominato "Osservatorio", presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce un gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21.
5. L'Osservatorio è costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà, per un numero massimo di venti componenti, inclusi tre esperti eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
6. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
- a) predisporre un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema;
 - b) promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale;
 - c) esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI, di cui all'articolo 15, comma 4.
7. Dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Capo III

RIORDINO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FINALIZZATE AL CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Articolo 17

(SIA)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto.
2. Per coloro ai quali il SIA sia stato riconosciuto in data anteriore al 1° gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, come modificato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016, fatta salva la possibilità di richiedere il ReI con le modalità di cui al comma 3.
3. I soggetti che sono beneficiari del SIA alla data del 1° gennaio 2018, in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, possono richiedere la trasformazione del SIA in ReI. Per l'anno 2018 è posta a carico del Fondo Povertà esclusivamente l'eventuale integrazione del beneficio economico nella trasformazione del SIA in ReI. La durata del beneficio economico del ReI ai sensi dell'articolo 4, comma 5, è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo l'adeguamento del progetto personalizzato secondo le modalità di cui all'articolo 6, ove necessario. Nei casi in cui non sia stata richiesta la trasformazione del SIA in ReI nel corso di fruizione del beneficio, il ReI può essere comunque richiesto senza soluzione di continuità nell'erogazione, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 3 e comunque non prima della data di cui all'articolo 25, comma 1. L'intero periodo di fruizione del SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.

Articolo 18

(ASDI)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, e successive modificazioni e integrazioni, confluisce integralmente nel Fondo Povertà a decorrere dal 2019.
3. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 1, nell'anno 2018 è accantonata una quota di 15 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Povertà. In relazione all'effettivo utilizzo delle risorse di cui al primo periodo, a seguito di comunicazione dell'INPS dell'esaurimento delle erogazioni, nonché dell'ammontare complessivamente erogato, la quota non utilizzata è disaccantonata. Ogni

altro accantonamento disposto sulle risorse del Fondo Povertà a legislazione vigente a partire dall'anno 2018 è rimosso.

Articolo 19

(Carta acquisti)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, ai nuclei familiari con componenti minorenni beneficiari della carta acquisti che abbiano fatto richiesta del ReI, il beneficio economico connesso al ReI è erogato sulla medesima carta, assorbendo integralmente il beneficio della carta acquisti eventualmente già riconosciuto.
2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1, il Fondo Povertà è integrato di 55 milioni di euro nel 2018 e di 93 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014 è corrispondentemente ridotta.
3. In relazione all'effettivo numero di beneficiari della carta acquisti, laddove in esito al monitoraggio della spesa emerge una strutturale e certificata possibilità di far fronte ai relativi oneri con un ammontare di risorse inferiore all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, come rideterminata ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è rideterminata l'integrazione del Fondo Povertà di cui al medesimo comma 2 e i conseguenti limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1.

Articolo 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli effetti degli articoli 18 e 19, la dotazione del Fondo Povertà è rideterminata in 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, ed in 1.845 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, e in 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, secondo periodo e non accantonate, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle

- more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
3. L'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del ReI, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 2, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica, in ogni caso, nel più breve tempo consentito, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il raggiungimento da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 2 del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1, secondo periodo.
 4. Le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.
 5. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, le risorse non destinate al beneficio economico del ReI, ai sensi degli articoli 3 e 4, ovvero al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per il contrasto alla povertà, ai sensi dell'articolo 7, possono essere destinate al finanziamento di programmi straordinari volti a rafforzare e a favorire soluzioni innovative nei servizi di presa in carico, in particolare, mediante specifico supporto tecnico e di formazione sulla base dei protocolli formativi e operativi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), nonché per gli interventi di tutoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d). Le risorse possono altresì essere utilizzate per agevolare l'implementazione della Banca dati ReI, di cui all'articolo 15, comma 3, per la valutazione degli interventi ai sensi dell'articolo 15, comma 5, nonché per le iniziative di comunicazione e informazione sul ReI. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse di cui al presente comma e gli specifici utilizzi in ciascun anno.

Capo IV

RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI

Articolo 21

(Rete della protezione e dell'inclusione sociale)

1. Al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete

- della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata "Rete", quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000.
2. La Rete è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - a) un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;
 - b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia – ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.
 3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualità di invitato permanente, un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonché in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete può costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
 5. La Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale. Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalità di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonché la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonché del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 6. La Rete è responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
 - a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge n. 328 del 2000;
 - b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2;

- c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorità di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonché i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali *target* quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.
8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza.
9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Rete può formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla povertà, di cui all'articolo 8, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa.
10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti. La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla povertà e alla programmazione sociale, di cui all'articolo 22. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Articolo 22

(Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è altresì trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla povertà e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e le politiche relative agli altri obiettivi tematici.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 23

(Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovono con propri atti di indirizzo accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute finalizzati alla realizzazione di un'offerta integrata di interventi e di servizi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano, in particolare, ove non già previsto, ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego.
3. Sulla base di principi di riconoscimento reciproco, gli accordi di cui al comma 1 a livello di ambito territoriale includono, ove opportuno, le attività svolte dagli enti del Terzo settore impegnati nell'ambito delle politiche sociali.
4. L'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite dalle regioni e province autonome ai sensi del presente articolo, costituisce livello essenziale delle prestazioni.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, ove non già previsto nei rispettivi ordinamenti, all'individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale sulla base della legislazione vigente, inclusa la forma del consorzio ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile, fermo restando che dalla medesima gestione non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le regioni e le province autonome individuano altresì strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020, nei confronti degli ambiti territoriali che abbiano adottato o adottino forme di gestione associata dei servizi sociali che ne rafforzino l'efficacia e l'efficienza. Analoghi meccanismi premiali possono essere previsti dai programmi operativi nazionali.

Articolo 24

(Nuovo sistema informativo dei servizi sociali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Nuovo sistema informativo dei servizi sociali, di seguito denominato "NSISS", per le seguenti finalità:
 - a) assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e di tutte le informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali;
 - b) monitorare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;
 - c) rafforzare i controlli sulle prestazioni indebitamente percepite;
 - d) disporre di una base unitaria di dati funzionale alla programmazione e alla progettazione integrata degli interventi mediante l'integrazione con i sistemi informativi sanitari, del lavoro e delle altre aree di intervento rilevanti per le politiche sociali, nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni;
 - e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e di studio.
2. Il NSISS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e il casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, che sono conseguentemente soppressi.
3. Il NSISS si articola nelle seguenti componenti:
 - a) Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, a sua volta articolato in:
 - 1) Banca dati delle prestazioni sociali;
 - 2) Banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
 - 3) Sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;
 - b) Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, a sua volta articolato in:
 - 1) Banca dati dei servizi attivati;
 - 2) Banca dati delle professioni e degli operatori sociali.
4. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), è organizzato su base individuale. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dall' INPS e resi disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che, pur consentendo il collegamento nel tempo delle informazioni riferite ai medesimi individui, rendono questi ultimi non identificabili.

5. I dati e le informazioni di cui al comma 4 sono trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove previsto dalla normativa regionale, e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali, incluse tutte le prestazioni erogate mediante ISEE e prestazioni che per natura e obiettivi sono assimilabili alle prestazioni sociali. Il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio.
6. Le modalità attuative del sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le prestazioni sociali oggetto della banca dati di cui al comma 3, lettera a), numero 1, sono quelle di cui agli articoli 3 e 4 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma, resta ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma 3, lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al citato decreto n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema informativo dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013.
7. Il sistema informativo di cui al comma 3, lettera b), è organizzato avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e assicura una compiuta conoscenza della tipologia, dell'organizzazione e delle caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per l'accesso e la presa in carico, i servizi per favorire la permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e i servizi territoriali residenziali per le fragilità, anche nella forma di accreditamento e autorizzazione, nonché le caratteristiche quantitative e qualitative del lavoro professionale impiegato.
8. I dati e le informazioni sono raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli ambiti territoriali, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
9. Con riferimento ai beneficiari del ReI, sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi di cui al comma 3, lettere a) e b), che costituiscono la Banca dati ReI, di cui all'articolo 15, comma 3. Le informazioni sono integrate dall'INPS con le altre informazioni relative ai beneficiari del ReI disponibili nel NSISS, nonché con le informazioni disponibili nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nella banca dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella banca dati del collocamento mirato, di cui

all'articolo 9, comma 6-*bis*, della legge n. 68 del 1999, e nei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica con riferimento ai dati sulla frequenza e il successo scolastico. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative della Banca dati ReI sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

10. Con riferimento alle persone con disabilità e non autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera a), anche sensibili, trasmesse dagli enti pubblici responsabili dell'erogazione e della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari attivati a loro favore sono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dalla banca dati del collocamento mirato, di cui all'articolo 9, comma 6-*bis*, della legge n. 68 del 1999. Le informazioni integrate ai sensi del presente comma sono rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute nelle modalità previste al comma 4. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
11. Per la programmazione dei servizi e per le altre finalità istituzionali di competenza, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, le regioni e le province autonome possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni relative ai beneficiari residenti nel territorio regionale. Le medesime informazioni sono rese disponibili in favore agli ambiti territoriali e ai comuni da parte delle regioni e delle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.
12. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali degli enti locali, attesa la complementarietà tra le prestazioni erogate dall'INPS e a livello locale, l'Istituto rende disponibili ai comuni che ne facciano richiesta, anche attraverso servizi di cooperazione applicativa e con riferimento ai relativi residenti, le informazioni, corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate dal medesimo Istituto presenti nel NSISS, oltre a quelle erogate dal comune stesso.
13. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, sulla base delle informazioni del NSISS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sulle politiche sociali, riferito all'anno precedente.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A far data dal 1° dicembre 2017, il ReI può essere richiesto nelle modalità di cui all'articolo 9.
2. In sede di avvio del ReI, per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato prevista all'articolo 6, comma 1. Il beneficio è comunque sospeso in assenza della comunicazione di cui al primo periodo decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione. Il Piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, sulla base del monitoraggio dei flussi informativi tra INPS e ambiti territoriali e dei tempi di definizione dei progetti, può rideterminare il periodo per cui è prevista la deroga alle previsioni di cui all'articolo 9, comma 6, nonché prevedere un periodo più breve decorso il quale, in assenza di comunicazione, il beneficio è sospeso ai sensi del secondo periodo.
3. Ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data di cui al comma 1, in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), l'INPS dispone il versamento di un bimestre aggiuntivo al fine di permettere ai medesimi soggetti la richiesta del ReI senza soluzione di continuità nelle erogazioni. L'intero periodo di fruizione del SIA è comunque dedotto dalla durata del ReI come definita dall'articolo 4, comma 5.
4. Ai fini della detrazione dei trattamenti assistenziali di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è dedotto dal ReI il solo incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui.
5. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 7, commi 2, 3 e 9, e all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Articolo 26

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articoli 21 e 23 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
 - b) articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. A far data dal 1° gennaio 2018, fatto salvo quanto disposto all'articolo 18, sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
 - b) articolo 21, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Articolo 27

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge 15 marzo 2017, n. 33, recante *Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*, il nostro paese ha previsto per la prima volta nell'ordinamento nazionale uno strumento generalizzato di contrasto alla povertà, il Reddito di inclusione. Si tratta di una misura molto attesa, da un lato per contrastare gli effetti duraturi della crisi economica e finanziaria che ha colpito nella seconda metà dello scorso decennio le grandi economie internazionali – e il nostro paese in particolare –, evidenziando la necessità di dotarsi di strumenti di protezione del reddito dal carattere universale per coloro in condizione di povertà; dall'altro, perché il nostro paese – anche prima della crisi – rappresentava un dei pochi tra quelli più sviluppati in cui tali misure non erano previste. Tant'è che la stessa Unione Europea, nell'ambito della Strategia EU2020, ha negli ultimi anni formulato all'Italia raccomandazioni specifiche per l'adozione di una strategia nazionale di contrasto alla povertà.

Il decreto legislativo in esame, attenendosi ai principi presenti nella legge n. 33 del 2017, ha attuato i tre criteri di delega ivi previsti – introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, riordino delle prestazioni di natura assistenziale e rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Nello specifico, in osservanza al primo principio di delega, è stata disciplinato il Reddito di inclusione (ReI), misura nazionale di contrasto alla povertà, condizionato alla prova dei mezzi e a vocazione universale, individuato come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale ai nuclei familiari in condizione di povertà - nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 (di seguito "Fondo Povertà").

Il ReI non è soltanto un beneficio economico, ma un più ampio progetto personalizzato – in una cornice costituita da sostegni per il nucleo e impegni del nucleo stesso finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici – volto ad accompagnare verso l'autonomia chi è in condizione di povertà. E' compito della rete territoriale dei servizi valutare sotto le diverse dimensioni i bisogni delle famiglie e costruire, insieme alla famiglie stesse e in esito a tale valutazione multidimensionale, un progetto che associ all'aiuto economico gli altri sostegni necessari per gli obiettivi di attivazione, reinserimento lavorativo e inclusione sociale che il ReI si propone.

Nella prima fase di avvio, il ReI sarà riservato ad una platea molto ampia, anche se non esaustiva delle persone in povertà: si tratta, in particolare, delle famiglie con figli minorenni, con figli con disabilità, con una donna in stato di gravidanza o con componenti disoccupati ultra cinquantacinquenni. Sono le fasce di popolazione individuate dal legislatore come tra le più bisognose, a cui prioritariamente riservare l'intervento, in continuità con il SIA e l'ASDI, che il ReI andrà a sostituire in via espansiva. Comunque, il decreto in esame, sulla base dei criteri direttivi della legge delega, individua da subito lo strumento – un Piano per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – mediante il quale, in presenza di risorse aggiuntive, si può procedere ad un ulteriore graduale estensione della platea dei beneficiari e/o ad un incremento del beneficio.

In attuazione del secondo principio di delega, vengono poi riordinate le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. In primo luogo, viene disciplinata la transizione dal SIA al REI, agevolata dalla analogia delle platee dei beneficiari, facendo comunque salva la possibilità di continuare a fruire il SIA sino alla naturale scadenza prevista per coloro che ne beneficiano al momento dell'entrata in vigore del ReI. Inoltre, vengono normate le modalità residuali di erogazione dell'ASDI nel 2018 in favore di coloro che ne maturano il diritto nel 2017 per un successivo completo riassorbimento nel ReI. Con riferimento alla Carta acquisti, il riassorbimento avviene solo per quei beneficiari tra 0 e 3 anni anche in possesso dei requisiti per il ReI.

In attuazione del terzo principio di delega sono stabilite norme per il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali. All'uopo, è istituita la Rete della protezione e dell'inclusione sociale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è altresì istituito il Nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS) che integra e sostituisce l'attuale sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza. Si prevede inoltre che le regioni e le province autonome disciplinino modalità di coordinamento e integrazione nell'offerta territoriale dei servizi oltre che forme organizzative per la gestione associata nello specifico dei servizi sociali. Nell'ambito della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è prevista l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale alla quale sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, conseguentemente soppressa.

Chiudono il decreto alcune disposizioni finali recanti la disciplina di avvio del ReI e l'abrogazione di alcune norme di legge.

L'ultimo articolo stabilisce l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Disposizioni generali

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione e non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

Non si è ricorso alla tecnica della novella, poiché si è radicalmente strutturato un nuovo assetto normativo.

L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti e non introduce disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento si compone di cinque Capi e ventisette articoli.

Articolo 1 – Definizioni

Le disposizioni prevedono le definizioni vevoli ai fini dell'applicazione del decreto legislativo e i relativi riferimenti normativi.

Articolo 2 - Reddito di inclusione – ReI

Le disposizioni prevedono le caratteristiche del ReI quale misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, a carattere universale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il ReI è articolato in due componenti (un beneficio economico e una componente di servizi alla persona). Vengono poi previste, nel dettaglio, le modalità di richiesta del ReI, il riconoscimento da parte dell'INPS ai fini della successiva erogazione, nonché la compatibilità con l'attività lavorativa.

Articolo 3 - Beneficiari

La disposizione prevede la tipologia dei destinatari del ReI e i requisiti (soggettivi e oggettivi) richiesti ai fini del riconoscimento del diritto al beneficio. Trattasi essenzialmente di requisiti riguardanti: la residenza e il soggiorno; la condizione economica; la composizione del nucleo familiare. Con riferimento al soggiorno, il beneficio è destinato ai cittadini comunitari, ovvero familiari di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. A questi si aggiungono i titolari di protezione internazionale, che in base alla normativa vigente sono equiparati ai cittadini italiani nell'accesso alle

prestazioni assistenziali. Quanto alla residenza è richiesta una residenza in via continuativa nel paese da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 6.000; un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; con riferimento al godimento di beni durevoli ed altri indicatori del tenore di vita, non deve possedere o avere nella piena disponibilità autoveicoli o motoveicoli immatricolati nell'anno precedente la richiesta del beneficio o navi e imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto.

Con riferimento alle caratteristiche familiari, in sede di prima applicazione, è necessaria la presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18; di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; di una donna in stato di gravidanza accertata; di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. In ogni caso non si può fruire contemporaneamente del ReI e della NAspI o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Articolo 4 - Beneficio economico

Il beneficio economico dipende da una determinata soglia – fissata in 3.000 euro – rivalutata in base al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i parametri della scala di equivalenza ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75% e il beneficio economico è comunque limitato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale (in termini mensili, circa 485 euro). E' questo il beneficio massimo destinato a coloro che non ricevono altri trattamenti – al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento – e hanno risorse reddituali, al netto di franchigie e detrazioni a fini ISEE, pari a 0. In particolare, in termini di beneficio mensile, gli ammontari del beneficio massimo per numero di componenti il nucleo familiare sono i seguenti:

Tabella 1 – Beneficio massimo mensile del ReI per numero di componenti il nucleo familiare

Numero componenti nel nucleo	Parametro scala di equivalenza	Beneficio massimo mensile
1	1	187,5
2	1,57	294,38
3	2,04	382,5
4	2,46	461,25
5	2,85	485,41 ¹

Da questo beneficio massimo si detrae il valore mensile di eventuali altri trattamenti assistenziali percepiti, al netto, come sopra illustrato, dell'indennità di accompagnamento o di altri benefici non limitati dal possesso di determinati requisiti economici. Parimenti, sono detratti dal beneficio gli elementi reddituali rilevanti a fini ISEE e non già considerati. L'ISEE, come noto, assume una nozione di reddito disponibile, per cui la sua componente reddituale (l'ISR) può essere nulla anche in presenza di un certo ammontare di redditi. Ad esempio, per le famiglie che vivono in affitto, dall'ISR si può detrarre il canone di locazione – fino a 7.000 euro, incrementati di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo. Allo stesso modo, in presenza di redditi da lavoro dipendente, questi sono considerati non per l'intero ma all'80% del loro valore – con un abbattimento fino a un massimo di 3.000 euro. Ad esempio, un nucleo di 4 componenti, con casa di abitazione in affitto e canone da 500 euro mensili e un solo componente occupato alle dipendenze con un reddito di 7.500 euro l'anno, avrebbe ISR = 0 e percepirebbe comunque il beneficio massimo.

¹ Il beneficio in tal caso è pari al massimale dell'assegno sociale.

Il ReI si caratterizza in sostanza come una rete di protezione di base – una misura di “ultima istanza”, secondo l’espressione nota in letteratura – volta a coprire la distanza da una certa soglia di risorse e a cui si accede quando non si ha diritto ad altre specifiche prestazioni che, cumulate alle altre risorse reddituali disponibili, già permettono il superamento di quella soglia.

Viene altresì specificata la durata del ReI (18 mesi) e le condizioni per il suo rinnovo.

Articolo 5 - Punti per l'accesso al ReI e valutazione multidimensionale

Si prevede che i punti di accesso al ReI siano individuati dalle regioni e province autonome. In tali punti di accesso sarà possibile avere informazione, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali, nonché assistenza nella presentazione della richiesta del ReI.

L’accesso alla misura dovrà essere preceduto da una valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità. Sono oggetto di analisi: le condizioni personali e sociali, la situazione economica, lavorativa e abitativa, l’educazione, l’istruzione, la formazione e le reti familiari, di prossimità e sociali. Tale valutazione multidimensionale è organizzata in un’analisi preliminare (rivolta ai nuclei beneficiari dei ReI) e in un quadro di analisi approfondito che sarà necessario sviluppare sulla base degli esiti dell’analisi preliminare. La valutazione è finalizzata a definire per ciascun nucleo il progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, ove ne ricorrano i presupposti rimandando al Patto di servizio o al programma di ricerca intensiva dell’occupazione previsti in attuazione del cd. *Jobs act*.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà (articolo 16), sono predisposte le linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale al fine di assicurare omogeneità nei criteri di valutazione.

I servizi per l’informazione e l’accesso al ReI e la valutazione multidimensionale costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 - Progetto personalizzato

A seguito della valutazione multidimensionale, è definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro venti giorni dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Tale progetto deve individuare:

- gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento o al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
- i sostegni (interventi e servizi) di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico del ReI;
- gli impegni a svolgere specifiche attività alle quali è condizionato il beneficio economico.

I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, le cui attività sulla base di specifici accordi possono essere incluse nella progettazione personalizzata.

Il progetto personalizzato è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e d’intesa con la Conferenza Unificata, sono approvate le linee guida per la definizione dei progetti personalizzati.

Il progetto personalizzato e i sostegni in esso previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 - Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà

I servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato includono: il segretariato sociale (inclusi i servizi per l’informazione e l’accesso al ReI), il servizio sociale professionale per la presa in carico, i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, il sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, l’assistenza domiciliare socio-

assistenziale, il sostegno alla genitorialità, il servizio di mediazione familiare e culturale e il servizio di pronto intervento sociale.

Una quota del Fondo povertà è attribuita agli ambiti territoriali per il finanziamento di tali interventi e servizi al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6. Si tratta, in sede di prima applicazione, di 262 milioni di euro nel 2017 e di 277 milioni di euro a decorrere dal 2018. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa d'intesa con la Conferenza Unificata, si definiscono i criteri di riparto delle risorse al complesso degli ambiti di ciascuna regione mentre spetta a ciascuna regione stabilire i criteri di riparto per gli ambiti di propria competenza.

Le regioni e le province autonome possono concorrere con risorse proprie a rafforzare il ReI con riferimento ai propri residenti. Inoltre, per la medesima finalità possono essere impiegate, ove coerenti, le risorse dei fondi strutturali e di investimento europei afferenti ai Programmi operativi nazionali e regionali. A decorrere dal 2018 una quota del Fondo povertà pari a 20 milioni è riservata agli interventi e servizi in favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

Articolo 8 - Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale

Viene previsto che ai fini della progressiva estensione della platea dei beneficiari e del graduale incremento dell'entità del beneficio economico, il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale possa modificare, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali e sulla base delle ulteriori risorse disponibili che affluiscono al Fondo povertà, tra l'altro, le soglie degli indicatori della condizione economica, gli indicatori del tenore di vita, l'estensione della platea dei beneficiari con riferimento alle condizioni dei nuclei familiari, il massimale del beneficio economico erogabile, la quota delle risorse disponibili per il finanziamento dei servizi e degli interventi a valere sul Fondo povertà nonché la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio.

Ai fini della progressiva estensione della misura, nel caso in cui le eventuali risorse aggiuntive non siano sufficienti alla universale copertura di tutti i nuclei che assolvono alle condizioni richieste (articolo 3), il suddetto Piano può introdurre una scala di valutazione del bisogno per individuare le caratteristiche dei nuclei utili ad estendere la platea dei beneficiari nei limiti delle risorse disponibili.

Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Articolo 9 - Richiesta, riconoscimento ed erogazione del ReI

Vengono individuate le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI. La domanda per il ReI è presentata nei punti per l'accesso al ReI o in altra struttura individuata dal comune, le informazioni contenute nella richiesta sono comunicate per via telematica all'INPS, che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate, contemporaneamente alla verifica da parte dei comuni dei requisiti di soggiorno e residenza. In caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS, che provvede a disporre il beneficio per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI.

Articolo 10 - ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica

Ai fini della semplificazione e dell'aggiornamento della situazione economica dei soggetti beneficiari del ReI, è prevista, a partire dal 2018, la cooperazione tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate ai fini della precompilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), utilizzando le informazioni dell'Anagrafe tributaria, del Catasto, nonché quelle comunicate dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 e dell'articolo 11, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011. La DSU precompilata è resa disponibile dall'INPS.

La modalità precompilata consente anche l'anticipo al 1° settembre (oggi è il 15 gennaio) dell'aggiornamento dell'avvio del periodo di validità della DSU contenente i dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Inoltre, in concomitanza con l'avvio della disponibilità della DSU precompilata, si prevede una estensione delle fattispecie per cui è prevista la possibilità di ottenere un "ISEE corrente", oggi disponibile solo quando ad una variazione della situazione lavorativa si associ una riduzione dell'ISR superiore al 25%. Il comma 5 dispone che sia sufficiente il verificarsi di una delle due condizioni sopra richiamate ai fini dell'ottenimento dell'ISEE corrente.

Articolo 11 - Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Viene prevista la compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa. Sono altresì previsti determinati adempimenti in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso della erogazione del ReI (o intervenuta precedentemente, non rilevando su base annua i redditi nell'ISEE)

Articolo 12 - Sanzioni, sospensione e decadenza

Vengono stabilite una serie di misure sanzionatorie nei casi di mancata osservanza dei comportamenti individuati nel progetto personalizzato e di indebita percezione del beneficio economico a seguito di dichiarazione mendace. Tali misure sanzionatorie possono avere per oggetto la riduzione del beneficio economico, la sua sospensione, ovvero, nei casi più gravi, la decadenza. In quest'ultima ipotesi, il ReI può essere richiesto a patto che sia decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza. E' fatta salva la restituzione dell'indebitato nei confronti dell'ente erogatore.

Articolo 13 - Funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione del ReI

I comuni, in forma singola o associata, sono, assieme all'INPS, i soggetti attuatori del ReI. In particolare, i comuni si coordinano a livello di ambito territoriale (come definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 328 del 2000, ed ai sensi dell'articolo 23 del decreto in esame), al fine di rafforzare l'efficacia e l'efficienza della gestione, agevolando contestualmente la programmazione e l'integrazione degli interventi e dei servizi sociali con quelli degli altri enti.

Articolo 14 - Funzione delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI

Fatte salve le competenze regionali in materia di normazione e programmazione delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano un Piano regionale per la lotta alla povertà, quale atto di programmazione dei servizi necessari per l'attuazione del ReI. Tale Piano dovrà rispettare le modalità di confronto con le autonomie locali e favorire la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di contrasto alla povertà. Il Piano regionale è comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'adozione.

Articolo 15 - Funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite in tutto il territorio nazionale con riferimento al ReI.

La medesima Amministrazione favorisce l'attuazione del ReI attivando, nell'ambito della nuova Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, un servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI.

E' costituita un'apposita sezione denominata "Banca dati ReI" del Nuovo sistema informativo dei servizi sociali alimentata dagli ambiti territoriali, con informazioni, per ciascun nucleo familiare, sulla valutazione multidimensionale, sui progetti personalizzati e sugli esiti dei progetti medesimi.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà predispone, sulla base delle informazioni disponibili in materia, un Rapporto annuale di monitoraggio sulla attuazione del ReI e sulle altre prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del ReI, anche avvalendosi dell'INAPP. La valutazione è operata secondo un apposito progetto di ricerca redatto in conformità all'articolo 3 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici.

Articolo 16 - Comitato per la lotta alla povertà e Osservatorio sulle povertà

E' prevista, al fine di agevolare l'attuazione del ReI, l'istituzione del Comitato per la lotta alla povertà quale organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni che compongono la Rete della protezione e dell'inclusione sociale (articolo 21), di cui costituisce una specifica articolazione tecnica. Il Comitato rappresenta il principale organismo di condivisione di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adottati a livello locale nel contrasto alla povertà.

E' prevista, inoltre, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del ReI, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, l'istituzione dell'Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti delle amministrazioni componenti la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, dell'INPS, dell'ISTAT, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore e da esperti, eventualmente individuati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Anche l'Osservatorio costituisce uno specifico gruppo di lavoro permanente in seno alla Rete.

Articolo 17 - SIA

Nell'ambito del riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, la disposizione blocca, a far data dal 1° gennaio 2018, l'erogazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA), la misura "ponte" per la lotta alla povertà prevista dal Governo nelle more dell'attuazione della legge delega con il decreto in esame. Ne consegue che il SIA – erogato su base bimestrale ai sensi della disciplina vigente dettata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016 – non potrà più essere richiesto a decorrere dal 1° novembre 2017. Nella transizione dal SIA al ReI non vi è comunque soluzione di continuità quanto all'erogazione del beneficio economico per i nuovi richiedenti: infatti, mentre nell'ultimo bimestre dell'anno è prevista l'erogazione del SIA per chi ne ha fatto richiesta nel bimestre precedente, a partire da gennaio 2018 (per le domande presentate a partire dal 1° dicembre 2017) è prevista – su base mensile – l'erogazione del ReI. Nella disposizione è inserita, inoltre, la disciplina transitoria destinata ai soggetti che risultano già ammessi al SIA prima della sua soppressione, in particolare prevedendo la possibilità per i soggetti che ne sono beneficiari, di richiederne la trasformazione in ReI.

Articolo 18 - ASDI

La disposizione blocca l'erogazione dell'ASDI a far data dal 1° gennaio 2018, fatti salvi i soggetti che hanno già maturato i prescritti requisiti entro tale termine. In altri termini, l'erogazione dell'ASDI nel 2018 sarà prevista solo in favore di coloro che entro la fine del 2017 abbiano terminato la NASpI per l'intera sua durata massima possibile permanendo in uno stato di disoccupazione. Per consentire l'erogazione di tali benefici nel 2018 è disposto, in via prudenziale, un accantonamento, pari a 15 milioni di euro, sul Fondo povertà. Viene invece prevista, a decorrere dall'anno 2019, l'integrale confluenza dello stanziamento per l'ASDI nel Fondo Povertà.

Articolo 19 - Carta acquisti

Con riferimento ai beneficiari della Carta acquisti, si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2018, per coloro che abbiano anche i requisiti del ReI, il beneficio sia erogato in maniera unitaria. In altri termini, ad esempio, un nucleo familiare con un beneficiario della Carta acquisti tra 0 e 3 anni, laddove ricorrano i requisiti del ReI e abbia fatto domanda, vedrà riconoscersi il ReI direttamente sulla carta di cui è già in possesso, fatto salvo che i benefici non sono cumulabili e che il beneficio della Carta acquisti per questi soggetti è integralmente riassorbito dal ReI.

I risparmi a valere sulle risorse attribuite al Fondo Carta acquisti confluiscono nel Fondo povertà, secondo modalità stabilite dalla disposizione medesima.

Articolo 20 – Disposizioni finanziarie

E' definita la dotazione finanziaria del Fondo povertà pari, per il 2018, a 1.759 milioni di euro e, a decorrere dal 2019, a 1.845 milioni di euro annui. Considerato che parte di tali risorse sono destinate al finanziamento dei servizi territoriali, ai sensi dell'articolo 7, i limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico del ReI sono determinati in 1.482 milioni di euro nel 2018 e in 1.568 milioni di euro a decorrere dal 2019.

In ordine, altresì, alle risorse afferenti al Fondo povertà che nell'esercizio di competenza, sulla base della verifica dell'andamento della spesa, dovessero risultare non destinate al beneficio economico o al rafforzamento dei servizi, si prevede la possibilità di destinarle al fine di finanziare programmi straordinari, interventi di tutoraggio, implementazione Banca data ReI e iniziative di comunicazione e informazione per agevolare l'attuazione del ReI, previa ricognizione delle medesime risorse mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 21 - Rete della protezione e dell'inclusione sociale

Nell'ambito del rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, viene prevista l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. L'organismo è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, **del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, delle regioni e dei comuni, e dell'INPS come invitato permanente. La Rete è anche sede di confronto con parti sociali e rappresentanti del Terzo settore, articolandosi a livello regionale e di ambito territoriale. Sono individuati le modalità di funzionamento e le sue funzioni. In particolare, la Rete elabora il Piano sociale nazionale, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e il Piano per la non autosufficienza, strumenti di programmazione dell'utilizzo delle risorse dei tre fondi sociali maggiori (il Fondo nazionale per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze, oltre alla quota servizi del Fondo povertà istituita dal decreto in esame). Inoltre, la Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche sociali.

Articolo 22 - Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nelle more di una sua riorganizzazione, la norma prevede l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali che viene soppressa. Il Ministero inoltre assicura mediante specifici atti di indirizzo all'ANPAL, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, il coordinamento tra le politiche di contrasto alla povertà e le politiche di promozione dell'occupazione (oltre che con quelle relative agli altri obiettivi tematici del Fondo sociale europeo).

Articolo 23 - Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali

La disposizione prevede in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, un'attività di promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti competenti per i vari servizi – inserimento lavorativo, istruzione, formazione, politiche abitative e salute – rilevanti per la realizzazione di un'offerta integrata di interventi e servizi.

E' prevista altresì l'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di strumenti di rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione di interventi a livello di ambito territoriale, anche mediante la previsione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse. Le regioni e le province autonome dovranno, in particolare, nell'individuazione delle forme di gestione associata, ispirarsi a criteri e principi che assicurino continuità e autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria.

Articolo 24 - Nuovo sistema informativo dei servizi sociali

La norma prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Nuovo sistema informativo dei servizi sociali (NSISS), di cui si descrivono le finalità, le componenti, le articolazioni, l'organizzazione e le modalità attuative. Il NSISS integra e sostituisce il sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario dell'assistenza, di cui comunque vengono fatte salve le disposizioni regolamentari attuative, che restano coerenti con il nuovo disegno. Nell'ambito del NSISS sono identificate specifiche sezioni dei sistemi informativi afferenti ai beneficiari del ReI, che costituiscono la Banca data ReI, le cui modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. E' previsto, inoltre, per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle politiche sociali, uno scambio di informazioni tra l'INPS e i comuni, con riferimento alle prestazioni erogate dall'Istituto per i relativi residenti, che vengono rese disponibili all'ente locale in maniera non anonima. Sulla base delle informazioni del NSISS, annualmente, il Ministro del lavoro presenta alle Camere un Rapporto sulle politiche sociali.

Articolo 25 - Disposizioni transitorie e finali

La disposizione fissa alla data del 1° dicembre 2017, l'avvio delle domande per il ReI, che comincerà quindi ad essere erogato a decorrere dal 1° gennaio 2018. Solo per il primo anno, il ReI potrà essere erogato pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, a regime considerata strettamente necessaria per l'avvio delle erogazioni. La comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione dovrà essere comunque trasmessa decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione, pena la sospensione del beneficio. Sono previste altresì disposizioni di carattere transitorio afferenti ai soggetti che hanno esaurito la fruizione del SIA nel bimestre settembre/ottobre 2017 (l'ultimo di erogazione per coloro che per primi sono entrati nel programma) per permetter loro di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del beneficio economico laddove dovessero ricorrere le condizioni per richiedere successivamente il ReI.

Articolo 26 - Abrogazioni

Prevede alcune disposizioni abrogative.

Articolo 27 - Entrata in vigore

Stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DI UNA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ'

Relazione tecnica

1. Premessa

In attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33, il decreto legislativo in esame è chiamato a disciplinare l'introduzione di una misura unica nazionale per il contrasto alla povertà, denominata Reddito d'inclusione (ReI), il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto della povertà e il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

Secondo le previsioni della legge delega, il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a cui affluiscono anche le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dal riordino delle prestazioni assistenziali. Il rafforzamento del coordinamento in materia di servizi sociali avviene invece senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I principali oneri all'esame di questa relazione tecnica sono quindi quelli connessi all'introduzione del ReI, disciplinato all'articolo 3 con riferimento all'individuazione dei beneficiari e all'articolo 4 con riferimento all'ammontare e alla durata del beneficio economico.

2. Il ReI: identificazione dei beneficiari e complessivi oneri legati al beneficio economico

Per le stime che seguono degli oneri per la finanza pubblica dell'istituzione del beneficio economico del ReI, si è fatto riferimento alle dichiarazioni a fini ISEE (DSU) relative all'annualità 2016. Nel caso di nuclei che abbiano presentato più dichiarazioni ISEE nel corso dell'anno, è stata selezionata l'ultima DSU. Il campione su cui sono state effettuate le elaborazioni, poi riportate all'universo, è relativo a circa il 2% della popolazione ISEE, che nel 2016 ha coperto oltre il 22% della popolazione residente per un totale di circa 4,4 milioni di nuclei familiari distinti.

2.1 *Articolo 3: l'identificazione dei beneficiari*

L'articolo 3 definisce i requisiti di eleggibilità per l'accesso al beneficio. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di: un valore dell'ISEE non superiore ad euro 6.000; un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con riferimento alle caratteristiche familiari, è necessaria la presenza nel nucleo di almeno un componente di età minore di anni 18; di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; di una donna in stato di gravidanza accertata; di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. La base dati di partenza è stata estratta, imponendo il possesso di tali caratteristiche, per un totale di

circa 14,5 mila osservazioni: tra essi si includono prudenzialmente tutti i nuclei con stranieri che hanno presentato una dichiarazione ISEE nelle condizioni sopra evidenziate, così come tutti i nuclei con una persona di 55 anni o più che si dichiara “non occupata” a fini ISEE (cfr. oltre per una valutazione di tali criteri prudenziali), mentre non sono inclusi i nuclei con una donna in stato di gravidanza (senza effetti sulla spesa, come si vedrà più avanti). Si tratta dei nuclei familiari potenzialmente eleggibili sulla base delle sole condizioni economiche e familiari. Riportando il dato campionario all’universo, si è in presenza di oltre 657 mila nuclei familiari, l’85% dei quali con almeno un minore.

Con riferimento agli stranieri beneficiari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve trattarsi di cittadino comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oltre che residente da due anni nel paese. Nella base dati ISEE non si è in grado di differenziare la condizione degli stranieri per tipologia del permesso di soggiorno, né per durata della residenza, e quindi, per questa relazione tecnica, sono stati prudenzialmente tutti inclusi. Complessivamente, nell’universo qui selezionato, si tratta di 124 mila nuclei familiari composti di soli stranieri (di cui 9 mila selezionati per la presenza di un disoccupato ultra55 e senza figli minori). Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istat, sulla base delle elaborazioni dei dati dei permessi di soggiorno forniti dal Ministero dell’interno, i cd. lungo soggiornanti e i titolari di protezione internazionale costituiscono il 63,4 per cento del totale. Non siamo però nella condizione di affermare che la propensione ad accedere al sistema di welfare per il tramite dell’ISEE sia la medesima per i soggetti nelle diverse condizioni di soggiorno, nel qual caso circa un terzo degli immigrati non dovrebbe essere incluso nelle stime. L’inclusione di tutti gli stranieri costituisce pertanto una ipotesi prudenziale, con un margine potenziale di circa 45 mila nuclei.

Con riferimento agli intestatari dei beni durevoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), non disponendosi del dato, sono tutti prudenzialmente inclusi nelle stime. Si tenga però presente che nei primi mesi di implementazione del SIA diversi comuni hanno attivato un servizio di controllo del possesso di un requisito analogo riferito ai soli autoveicoli e motoveicoli. In particolare, su oltre 65 mila controlli effettuati, lo 0,7% è risultato in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio e l’1% in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti. Il requisito nel ReI è leggermente diverso, non differenziando rispetto alla cilindrata e limitandosi al possesso di autoveicoli e motoveicoli immatricolati negli ultimi 24 mesi (è inoltre aggiunto un requisito sulle imbarcazioni). Anche applicando alla platea potenziale sopra identificata per il ReI una percentuale leggermente più bassa di quella complessiva risultata in sede di verifiche SIA, si otterrebbe un margine potenziale di circa 10 mila nuclei.

Con riferimento alle donne in condizione di gravidanza accertata, non sono considerate nelle stime, pur essendo incluse tra i beneficiari ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c); per esse però si tratta solo di un anticipo della prestazione, la durata complessiva permanendo di 18 mesi e, peraltro, con un valore complessivo della prestazione inferiore perché potenzialmente per tre mesi c’è un componente in meno nel nucleo familiare. Peraltro, l’inclusione nella legge di bilancio per il 2017 del cosiddetto “premio alla nascita” (art. 1, co. 353) costituisce indubbiamente un incentivo a posporre la richiesta del ReI al momento della nascita.

Ai fini delle stime degli ultra cinquantacinquenni in stato di disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), la dichiarazione dello stato di disoccupazione è quella rilevabile nella DSU, dove in realtà è dichiarata la condizione di "non occupazione". Non si tratta quindi della condizione richiesta per l'eleggibilità al ReI, e cioè uno stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Quello qui considerato è un insieme più ampio, includendo tutti gli ultracinquantacinquenni senza occupazione, indipendentemente dalla causa che ha determinato lo stato attuale e indipendentemente da una precedente occupazione. Si tratta di circa 122 mila nuclei con almeno una persona in tali condizioni, di cui 34 mila nuclei in cui comunque ci sono figli minori o disabili (il requisito quindi comporta una platea differenziale di 88 mila nuclei). A titolo indicativo, si tenga conto che l'intera platea dei beneficiari dell'ASDI – rivolta ai disoccupati al termine della NASPI con minori a carico o ultra-55enni e in condizioni economiche complessivamente meno stringenti che per il ReI – è stata negli ultimi 12 mesi estremamente inferiore (meno di 10 mila beneficiari, cfr. oltre la relazione con riferimento all'articolo 18). Si può pertanto ragionevolmente ritenere, ai fini di questa relazione tecnica, che anche con riferimento a questo gruppo le ipotesi considerate sono di carattere notevolmente prudenziale (presumibilmente per almeno metà della platea differenziale).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, il ReI non è comunque compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di alcun componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Sulla base dei dati dichiarati nelle DSU si tratterebbe di oltre 18 mila nuclei familiari, dedotti i quali si ottiene una platea potenziale complessiva quindi di 639 mila nuclei familiari.

Le stime sopra non includono – per costruzione – le famiglie che, pur avendo una condizione economica tale da avere un ISEE pari o inferiore a 6.000 euro, un ISRE pari o inferiore a 3.000, e le altre condizioni patrimoniali previste, non hanno richiesto l'indicatore nel 2016. Va però sottolineato che la platea di beneficiari del ReI è in realtà per la gran parte sovrapposta a quella del SIA e dell'ASDI ed essendo già attive tali misure nel 2016 è un caso che non dovrebbe darsi (perlomeno se tutti ne avessero avuto conoscenza e avessero avuto intenzione di richiedere i benefici). Peraltro, trattandosi di valori ISEE relativamente bassi e di famiglie per la gran parte con figli minorenni o disabili, è difficile che l'indicatore non sia stato utilizzato per altra prestazione sociale agevolata (assegno tre figli minori, bonus bebè, asilo nido, mensa scolastica, sostegno affitto, fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo, prestazioni socio-sanitarie, sostegno economico locale, ecc.). Tenuto conto della dimensione dei gruppi di disoccupati ultra55 e di stranieri, inseriti per l'intero nelle stime che seguono, e dei requisiti sui beni durevoli, qui non verificati, i margini prudenziali sono tali – potenzialmente anche 100 mila nuclei, per oltre il 15% - che si ritiene possano compensare gli eventuali effetti espansivi della platea legati a coloro che non hanno presentato una DSU.

2.2 Articolo 4: il beneficio economico

Ai fini della valutazione della spesa è necessaria ad ogni modo una valutazione su altri elementi che caratterizzano la situazione del nucleo familiare e che determinano il beneficio. Ai sensi dell'articolo 4, il beneficio economico dipende dal numero dei componenti, come pesati dalla scala di equivalenza (comma 1), dalla fruizione di altri trattamenti economici assistenziali (comma 2) e dalla situazione reddituale della famiglia come valutata ai fini ISEE (comma 3). Pertanto, il beneficio massimo è percepibile solo da chi ha risorse reddituali (al netto di franchigie e detrazioni a fini ISEE) pari a 0 e

non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l'indennità di accompagnamento). Il ReI si caratterizza in sostanza come misura di "ultima istanza", volta a coprire la distanza da una certa soglia di risorse e a cui si accede quando non si ha diritto ad altre specifiche prestazioni che già permettono il superamento di quella soglia. La soglia è fissata in 3.000 euro, cui va applicata la scala di equivalenza dell'ISEE per riparametrarla rispetto alla dimensione del nucleo familiare. In sede di prima applicazione, la soglia è coperta per tre quarti ed ha un massimale pari al valore, su base annua, dell'assegno sociale.

Il beneficio massimo mensile, per ciascuna classe dimensionale del nucleo, in sede di prima applicazione, ottenibile con ISR pari a 0 e assenza di trattamenti, è il seguente:

Tabella 1 – Beneficio massimo mensile del ReI per numero di componenti il nucleo familiare

Numero componenti nel nucleo	Parametro scala di equivalenza	Beneficio massimo mensile
1	1	187,5
2	1,57	294,38
3	2,04	382,5
4	2,46	461,25
5	2,85	485,41 ¹

Va notato che ISR pari a 0 non significa reddito familiare nullo, in quanto in ISEE sono presenti franchigie relative, ad esempio, alla presenza di redditi da lavoro dipendente – fino a 3.000 euro – e al pagamento di un canone di locazione – fino a 7.000 euro, incrementati di 500 euro per ogni figlio successivo al secondo.

Al fine di valutare queste variabili, nella tabella che segue si indicano il numero dei nuclei familiari a seconda del numero dei componenti, della presenza di redditi nel nucleo nonché di beneficiari di altri trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) e dell'ammontare di tali redditi o trattamenti (inferiore o superiore all'ammontare massimo del ReI).

Tabella 2 - Nuclei nelle condizioni economiche e con le caratteristiche familiari previste per l'accesso al ReI, che hanno presentato una DSU nel 2016, per presenza di beneficiari di altri trattamenti e valore degli stessi (dati in migliaia)

Numero componenti nel nucleo	Numero totale nuclei potenziali	di cui: con ISR e trattamenti nulli (ReI max)	di cui: con trattamenti e redditi tali da azzerare il ReI	Numero totale nuclei beneficiari
1	34,5	24,3	4,9	29,6
2	92,8	40,8	20,3	72,5
3	183,9	58,2	36,6	147,3
4	181,0	42,9	36,6	144,4
5 o più	146,7	18,3	46,6	100,1
Totale	638,9	184,5	145,0	493,9

Come si può notare, sul totale di circa 639 mila nuclei dalle caratteristiche previste all'articolo 3 con una DSU presentata nel 2016, ve ne sono 145 mila che già percepiscono redditi (al netto di franchigie e detrazioni ISEE) e trattamenti assistenziali (esclusa l'indennità di accompagnamento) tali da essere

¹ Il beneficio in tal caso è pari al massimale dell'assegno sociale.

complessivamente superiori al beneficio massimo: a tali nuclei, pertanto, il ReI non è concesso. Depurando pertanto il potenziale insieme più largo in possesso dei requisiti economici e di composizione del nucleo familiare dai 145 mila sopra identificati, il totale di nuclei beneficiari del ReI si stima essere pari a 494 mila.

Tra questi almeno 184 mila hanno diritto al beneficio economico pieno (cioè non percepiscono altri trattamenti e hanno ISR nullo), perlomeno nel computo a regime, visto che nei primi anni bisognerà tener conto di altre prestazioni. Infatti, alcuni benefici – il SIA, per quasi tutto il 2018, e il bonus bebè, in vigore fino al 2020 – nella stima sopra non sono considerati perché non ancora inclusi tra i trattamenti rilevati nelle DSU 2016 (riferiti ai trattamenti percepiti nel 2014, quando le misure non erano attive). Inoltre, bisognerà tener conto, dal punto di vista dell'ammontare del beneficio, dei nuclei in possesso dei requisiti della carta acquisti – se non già beneficiari – che transiteranno al (od opteranno per il) ReI ai sensi dell'articolo 19, comma 1. Di seguito, pertanto, si presenta la stima della spesa, suddivisa per numerosità del nucleo familiare, al netto dei risparmi connessi alle prestazioni sopra citate finora non considerate (SIA e bonus bebè) e dei maggiori oneri per i nuclei con i requisiti della carta acquisti:

Tabella 3 – Risorse, al lordo di alcune componenti considerate successivamente, per l'erogazione del ReI nell'anno base

Numero componenti nel nucleo	Numero nuclei potenziali beneficiari (migliaia)	Risorse (milioni di euro)
1	29,6	63
2	72,5	212
3	147,3	499
4	144,4	567
5 o più	100,1	370
Totale	493,9	1.711

Quanto ai maggiori oneri connessi ai nuclei con minori in possesso dei requisiti della carta acquisti che opteranno per il ReI, come stimato più avanti (cfr. sezione di questa relazione sull'articolo 19), si tratta di circa 144 mila nuclei per i quali l'onere relativo alla carta acquisti, a cui avrebbero avuto diritto, è assorbito dal ReI, per un totale di 69 milioni di euro l'anno, per cui il totale degli oneri per l'erogazione del beneficio economico del ReI è nell'anno base pari a 1.780 milioni di euro.

Nei primi anni di implementazione però la spesa è inferiore per l'effetto delle citate prestazioni destinate ad esaurirsi. In particolare, al 1° gennaio 2018, all'entrata in vigore del ReI, coloro che hanno avviato il SIA nel 2017 avranno ancora delle mensilità residue da usufruire. Limitandosi ai beneficiari dell'allargamento di cui al D.M. 16 marzo 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016, vi saranno almeno 4 mensilità residue da usufruire; la grandissima parte, però, tenderà a concentrare la domanda nel bimestre successivo (data la natura bimestrale delle erogazioni ed essendo stato pubblicato il decreto in Gazzetta ufficiale il 30 aprile), con l'effetto che all'entrata in vigore del ReI avranno sei mensilità residue da percepire; e comunque, a quella data, vi saranno beneficiari con durate residue fino ad un massimo di 10 mensilità (in particolare, per chi ha fatto domanda entro il 31 ottobre; dal mese successivo non è più possibile fare domanda per il SIA). In media, si ritiene prudenziale un residuo di quattro mensilità. Poiché l'intervento è stato valutato in 1,342 miliardi in sede di relazione tecnica al D.M. sopra citato ed integralmente coperto per le prime 12 mensilità di erogazione alla platea

potenziale, se si ipotizzasse un pieno tiraggio della misura e una piena sovrapposizione con il ReI, si tratterebbe di meno di 450 milioni di euro di erogazioni previste nel 2018 già coperte. Ma le platee del SIA e del ReI non sono esattamente sovrapponibili, essendoci nuclei familiari in possesso dei requisiti stabiliti per il ReI che non accederebbero al SIA e viceversa. L'area della sovrapposizione tra le due misure è comunque stimabile in più del 94% della platea SIA, cioè complessivamente circa 400 mila nuclei. Si tratta di nuclei potenzialmente beneficiari del SIA che all'entrata in vigore del ReI potrebbero scegliere di transitare alla nuova misura ai sensi dell'articolo 17. Laddove compiano tale scelta, poiché le modalità di erogazione sono le medesime (per il tramite del Fondo carta acquisti), ai fini di questa relazione tecnica si tratta di risorse già finanziariamente coperte dal provvedimento attuativo dal citato decreto di cui all'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016. Laddove, invece, continuano a percepire il SIA, si produrrà comunque un risparmio legato al minor numero di erogazioni ReI. Queste due componenti sono stimabili in 239 milioni di euro (per coloro che transitano al ReI con spesa coperta dal SIA) e 63 milioni di euro (per coloro che mantengono il SIA non producendosi le corrispondenti erogazioni per il ReI) per un totale quindi di circa 300 milioni di euro.

Quanto al c.d. *bonus bebè*, si tratta di una misura destinata ai nati entro il 31.12.2017 ed erogata nei primi tre anni di vita; produrrà i suoi effetti, quindi, a legislazione vigente, fino al 2020. Nei due anni di esercizio precedenti della misura sono state registrate in media poco più di 21 mila domande al mese (con una tendenza crescente nel 2016 rispetto al 2015), sostanzialmente per la metà (49,8%) relative a famiglie con ISEE inferiore a 7.000 euro, per le quali il beneficio è di 160 euro al mese invece che gli ordinari 80. Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, la componente assistenziale di questa misura da detrarre dal ReI concerne gli 80 euro incrementali. Assumendo nel 2017 lo stesso tasso di domande medio del biennio precedente, nel 2018 nel complesso si tratterà di quasi 380 mila famiglie che genereranno una spesa incrementale (i nati nel 2016 e 2017 per l'intero, i nati nel 2015, in media, per sei mesi) di oltre 300 milioni di euro. Tra questi nuclei, quelli con le caratteristiche previste per il ReI si stimano essere oltre il 47% generandosi una riduzione della spesa connessa al ReI stimabile in oltre 145 milioni di euro nel 2018. Tali risparmi andranno riducendosi negli anni successivi mano a mano che il *bonus bebè* smetterà di produrre effetti: circa 89 milioni nel 2019, 31 milioni nel 2020, per poi esaurirsi nel 2021.

Oltre a questi elementi, il cui effetto sulla spesa si produce solo nei primi anni di attuazione, è necessario valutare altri aspetti che impattano sulla spesa a regime, atteso che la prestazione non si intende dalla durata indefinita, ma ai sensi dell'articolo 4, comma 5, ha una durata massima di 18 mesi, cui segue una sospensione di sei mesi prima di poter richiedere il rinnovo. A tal fine è necessario preventivamente stimare il *turn-over* nella platea dei beneficiari. Infatti, se il *turn-over* fosse nullo, si produrrebbe un profilo di spesa per cui la spesa ad anni alterni si dimezzerebbe (cioè, fatta pari a 100 la spesa del primo anno, il secondo sarebbe 50, il terzo 100 e così via), perlomeno se il Piano povertà – cui è rimessa tale facoltà – dovesse stabilire possibilità di rinnovo oltre il primo alle medesime durate. In realtà, legando longitudinalmente i campioni di DSU del 2015 e del 2016, il *turn-over* appare piuttosto elevato, nell'ordine del 50%: infatti, nel confronto con l'anno precedente il numero di nuclei con le caratteristiche del ReI è grosso modo il medesimo, ma solo per la metà si tratta delle stesse famiglie. Assumendo tale andamento costante nel tempo e applicandolo uniformemente alle varie coorti di beneficiari ReI, il profilo temporale della spesa – fatta 100 il primo anno – è il seguente (assumendo prudenzialmente che il Piano povertà stabilisca la possibilità di rinnovo oltre il primo, per un periodo di diciotto mesi e ferma restando la sospensione di sei):

Tabella 4 – Profilo temporale teorico della spesa in base alla durata del ReI (spesa iniziale pari a 100, turn-over al 50%)

2018	2019	2020	2021	2022
100	75	88	81	84

Successivamente le oscillazioni si fanno sempre meno ampie e nell'ordine di meno di 1 punto percentuale già dopo il 2023 fino ad azzerarsi asintoticamente intorno a poco più dell'83%. Prudenzialmente, deve tenersi conto della possibilità, da un lato, che un afflusso scagionato nel tempo degli ingressi nella misura nel primo anno produca presenze più alte nel secondo anno; dall'altro, che l'introduzione del ReI possa produrre, a regime, tassi di *turn-over* più elevati, in caso di buon funzionamento delle politiche attive. Si ritiene pertanto si possa ipotizzare più prudentemente un profilo decrescente della spesa nel primo triennio, ma comunque non al di sotto dell'88% a decorrere dal 2020 (corrispondente a una ipotesi di *turn-over* di circa due terzi). In particolare, il profilo temporale che si applicherà all'anno base (il 2018) è il seguente:

Tabella 5 – Profilo temporale della spesa del ReI ipotizzato prudenzialmente (spesa iniziale pari a 100, turn-over a regime non inferiore a due terzi)

2018	2019	2020	Dal 2021
100	93	88	88

Riassumendo, il profilo temporale della spesa aggiuntiva connessa al ReI è il seguente (in milioni di euro):

Tabella 6 – Risorse complessive necessarie per Perogazione del ReI

	2018	2019	2020	Dal 2021
Spesa al lordo di SIA e bonus bebè	1.780	1.656	1.567	1.567
Risparmi per effetto del SIA e del bonus bebè	445	89	31	-
Spesa per il beneficio economico del ReI	1.335	1.567	1.536	1.567

Le disponibilità del Fondo Povertà sono le seguenti:

- a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017;

- b) le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della medesima legge n. 208 del 2015, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
- c) le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della citata legge n. 232 del 2016, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- d) le risorse di cui alla sezione II della medesima legge n. 232 del 2016, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Complessivamente, pertanto, la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. Su tale dotazione, insistono però accantonamenti disposti dal citato D.M. 16 marzo 2017 nell'ipotesi della prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI per 65 milioni nel 2018 e 32 milioni a decorrere dall'anno 2019. Inoltre, il Fondo Povertà, oltre alle erogazioni del beneficio economico, finanzia anche le somme destinate al rafforzamento dei servizi territoriali di cui all'articolo 7, comma 2, determinate in 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019 ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Nel Fondo infine confluiscono i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al riordino delle prestazioni assistenziali di cui agli articoli 18 (ASDI) e 19 (Carta acquisti) (gli effetti dell'articolo 17 relativi al SIA, essendo risorse già parte del Fondo povertà, sono già scontati nelle stime sopra presentate in termini di minori erogazioni ReI). Disponibili per le erogazioni del ReI sono pertanto le seguenti risorse:

Tabella 7 – Risorse complessive disponibili per l'erogazione del ReI

	2018	Dal 2019
(A) Fondo povertà ai sensi della l. 208/2015 e della l. 232/2016	1.704	1.704
(B) Accantonamenti disposti dal D.M. 6.3.2017 per prosecuzione ASDI	65	32
(C=A-B) Dotazione Fondo Povertà disponibile prima del riordino ai sensi degli articoli 18 e 19	1.639	1.672
(D) Disaccantonamenti per riassorbimento ASDI (art. 18)	50	32
(E) Risparmi per assorbimento ASDI (art. 18)	-	48
(F) Risparmi carta acquisti (art. 19)	55	93
(G=C+D+E+F) Dotazione Fondo povertà disponibile	1.744	1.845
(H=B-D) Accantonamenti residui ASDI	15	-
(I=G+H) Dotazione Fondo povertà	1.759	1.845
(L) Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà (art. 7)	262	277
(M=G-L) Quota del Fondo Povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico del ReI e conseguenti limiti di spesa	1.482	1.568

Pertanto il limite di spesa per ciascun anno del Fondo Povertà è pari a 1.759 milioni di euro nel 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati per eventuali maggiori oneri connessi all'ASDI (cfr. oltre) e a 1.845 milioni di euro a decorrere dal 2019, mentre per le erogazioni del beneficio economico del ReI il limite di spesa è pari a 1.482 nel 2018 e a 1.568 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, capiente in relazione ai corrispondenti oneri quantificati prudentemente in Tabella 6. Ad ogni modo il rispetto dei limiti di spesa è garantito dalla procedura di cui all'articolo 20, comma 2, laddove si prevede una rimodulazione dell'ammontare del beneficio economico nel caso in cui, sulla base degli accantonamenti effettuati alla concessione del beneficio, si paventi il rischio del superamento di detto limite.

3. Il finanziamento dei servizi territoriali

3.1 Articolo 5: accesso e valutazione

L'articolo 5 disciplina l'accesso al ReI e la valutazione della condizione di bisogno che precedono la definizione di un progetto personalizzato che accompagna l'erogazione del ReI. Quanto all'accesso è previsto (comma 1) che con provvedimento regionale si individuino nei servizi di segretariato sociale, ovvero in analoghi servizi diversamente denominati, punti per l'accesso al ReI univocamente identificati. Si tratta di strutture già esistenti a legislazione vigente, per svolgere le medesime funzioni previste nello specifico del ReI – informazione, consulenza, orientamento e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta: ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge n. 328 del 2000, infatti, il “*segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari*” è caratterizzato come livello essenziale delle prestazioni, da erogare sulla base di disciplina regolamentata da legge regionale. Per gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'assistenza nella richiesta del ReI, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Quanto alla valutazione, preventiva all'accesso al beneficio, ne sono descritte le caratteristiche dal comma 2 al 7: la valutazione ha natura multidimensionale (comma 2) ed è organizzata in un'analisi preliminare per tutti ed in un'eventuale quadro di analisi approfondito quando ve ne sia la necessità (comma 3). L'analisi preliminare è svolta da un operatore sociale ed è volta ad orientare il successivo percorso nei servizi (comma 4); laddove emerga un bisogno connesso in particolar modo alla situazione lavorativa, si rimanda alla strumentazione prevista dal d. lgs. n. 150 del 2015, ovvero il patto di servizio e il programma di ricerca intensiva (commi 5 e 6). In situazioni di maggiore complessità, è prevista un'analisi più approfondita del bisogno, mediante la costituzione di una *équipe* multidisciplinare composta da un operatore sociale e da altri operatori afferenti, a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione (comma 7). Al fine di garantirne l'omogeneità territoriale, verranno adottate linee guida nazionali con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Comitato per la lotta alla povertà (comma 8). I servizi per la valutazione, oltre a quelli per l'accesso e l'informazione, con specifico riferimento al ReI, sono qualificati come livelli essenziali (comma 9) nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anche nel caso della valutazione multidimensionale, la norma in parola declina le caratteristiche specifiche per il ReI di un servizio già erogato a legislazione vigente, atteso che la disposizione della legge n. 328 già citata (articolo 22, comma 4, lettera a) include tra i livelli essenziali accanto al servizio di segretariato sociale, il “*servizio sociale professionale*”, che tra le proprie funzioni di presa in carico ha proprio quella della valutazione. Quanto alla costituzione di *équipe* multidisciplinari, anche in questo

caso si tratta di una declinazione di un coordinamento tra servizi già previsto a legislazione vigente, atteso che tra i principi generali della legge n. 328 del 2000 si dispone con riferimento al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali il “*coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro*” (articolo 3, comma 2, lettera a), mentre i piani regionali per l’attuazione della legge provvedono “*in particolare, all’integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento con le politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro*” (articolo 18, comma 6). Le regioni e le province autonome, quindi, dovranno disciplinare il servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 con riferimento al servizio sociale professionale.

Dalla complessiva attuazione dell’articolo 5 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non nell’ambito della quota del Fondo Povertà destinata al finanziamento di servizi territoriali, di cui all’articolo 7, comma 2, comunque già programmata a legislazione vigente.

3.2 Articolo 6: la progettazione personalizzata

L’articolo 6 dispone i principi generali per la definizione dei progetti personalizzati, la cui sottoscrizione è condizione necessaria all’erogazione del beneficio (comma 1). Il progetto include, ai sensi del comma 2, obiettivi e risultati attesi (comma 3), sostegni ritenuti appropriati (comma 4) e impegni assunti dai beneficiari (comma 5). I commi da 6 a 11 indicano i principi a cui deve ispirarsi la progettazione, il comma 12 la possibilità di orientare le pratiche territoriali mediante linee guida approvate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 13 classifica il progetto personalizzato come livello essenziale delle prestazioni.

Dal punto di vista finanziario, quel che rileva è l’attività di progettazione – che però è parte del servizio sociale professionale di cui si è già detto con riferimento all’articolo 5 – e i sostegni previsti nel progetto, cioè interventi e servizi che devono essere attivati in favore dei beneficiari. Il comma 4, a tal proposito, specifica che i sostegni “*includono gli interventi e i servizi sociali per il contrasto alla povertà di cui all’articolo 7, nonché gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, e delle altre aree di intervento eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione, a cui i beneficiari possono accedere ai sensi della legislazione vigente*”. In altri termini, fatto salvo il rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali (cfr. oltre con riferimento all’articolo 7), il progetto deve identificare interventi previsti a legislazione vigente per le famiglie beneficiarie del ReI in tutte le aree oggetto di valutazione e attivarli (se non già attivati) in forma unitaria e integrata. Pertanto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, dall’attuazione dell’articolo 6 riferita all’attività di progettazione e agli interventi con essa individuati diversi da quelli afferenti al settore delle politiche sociali, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.3 Articolo 7: gli interventi e i servizi sociali per la lotta alla povertà

L’articolo 7 individua gli specifici interventi e servizi che necessitano di rafforzamento a seguito dell’attuazione del ReI come specificata ai sensi degli articoli 5 e 6. Si tratta come già chiarito di interventi riferibili all’area dei servizi sociali e individuati al comma 1 nei seguenti: segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza Stato-regioni; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale; sostegno alla

genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale.

E' a questi servizi che ai sensi del comma 2 è destinata una quota del Fondo povertà, fissata in 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro a decorrere dal 2019 (comma 3), *“fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonché delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente”*. Si tratta delle seguenti risorse, già precedentemente individuate e qui riportate per memoria:

	2018	Dal 2019
Risorse per servizi territoriali di lotta alla povertà	262	277

Tenuto conto delle previsioni della legge n. 328 del 2000, che individua all'articolo 22, comma 2, lettera a), come livelli essenziali le *“misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora”* e al medesimo articolo comma 5, declina come servizi da erogare per l'attuazione dei suddetti livelli, tra gli altri, i seguenti: *“a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare”*, la quota del Fondo Povertà è volta a finanziare servizi, come già chiarito agli articoli 5 e 6, in gran parte già previsti a legislazione vigente come livelli essenziali, seppure sia indubbia la necessità di un cospicuo rafforzamento a seguito dei compiti previsti ai sensi dei medesimi articoli 5 e 6. Ad ogni modo, le risorse qui previste eccedono di gran lunga quelle destinate allo specifico dei servizi per la lotta alla povertà a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), lo strumento previsto dalla legge n. 328 del 2000 (articolo 20) per l'attuazione dei livelli essenziali. Secondo i monitoraggi effettuati dal Ministero, la quota del FNPS destinata agli interventi e ai servizi per il contrasto alla povertà è stata negli anni all'incirca pari al 30% delle risorse del medesimo Fondo trasferite alle regioni. Si tratta di una somma inferiore ai 90 milioni di euro l'anno, tenuto conto che il FNPS ha una dotazione strutturale di 300 milioni di euro e che la quota trasferita alle regioni è stata negli ultimi anni inferiore a 280 milioni. Ai servizi territoriali, per gli interventi connessi al ReI, complementari al beneficio economico, sarebbe pertanto destinato a valere sul Fondo Povertà circa tre volte quanto ordinariamente finalizzato alla lotta alla povertà del FNPS. Nei limiti di una quota di tali risorse – pari ai due terzi di quanto attribuito a ciascun ambito territoriale – si prevede al comma 5 che, al fine di garantire i servizi sopra elencati, possono essere effettuate assunzioni di operatori sociali anche in deroga ai divieti e alle limitazioni di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente.

Al comma 9 si prevede che *“al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la operatività a decorrere dal 1° gennaio 2018 mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali?”* nel 2017 una quota di 212 milioni di euro sia trasferita alle regioni nelle modalità del fondo nazionale per le politiche sociali. A tal proposito, all'articolo 3 del decreto 16 marzo 2017, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GU n. 99 del 29 aprile 2017) è stata effettuata la ricognizione delle risorse finalizzate alla definizione dei nuovi criteri di accesso per il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), nelle more dell'attuazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 232 del 2016. In esito a tale ricognizione, l'ammontare di risorse disponibili è stato posto pari a circa 1 miliardo 710 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dello stesso decreto interministeriale, tenendo conto dello stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2017 e delle altre risorse destinate al SIA ai sensi

dell'articolo 3 del decreto. Tenuto conto del fatto che per parte dell'anno 2017 continueranno a percepire il SIA coloro che l'hanno richiesto nel 2016 e che le modalità di erogazione del beneficio prevedono che si detragga dal medesimo l'ammontare di eventuali altre prestazioni assistenziali godute dal nucleo beneficiario (incluse alcune prestazioni di natura non strutturale e cioè, nello specifico, l'incremento del bonus bebè per le famiglie con meno di 7.000 euro di ISEE), la spesa prevista per il SIA è stimata pari a 1.342 milioni di euro su base annua, come evidenziato nella citata relazione tecnica del decreto interministeriale 16 marzo 2017. Vi è pertanto capienza per il finanziamento per 212 milioni di euro previsto per l'anno 2017 dalla disposizione in esame, a valere sul Fondo povertà, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la operatività a decorrere dal 1° gennaio 2018 mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, garantendo allo stesso tempo le necessarie risorse per l'attuazione del SIA sulla base dei criteri previsti dal DM 16 marzo 2017, fermo restando che lo stesso è comunque riconosciuto nel limite delle risorse disponibili. La disposizione in esame prevede che la citata somma di 212 milioni di euro per l'anno 2017 sia distribuita tra le regioni secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Dalla disposizione, pertanto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'attuazione del ReI

4.1. Articoli 8-16

Gli articoli dall'8 al 16 stabiliscono le modalità attuative del ReI.

L'articolo 8 detta i principi con cui deve operare il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, individuato dal legislatore quale strumento amministrativo per procedere alla progressiva estensione dei beneficiari e all'incremento del beneficio in presenza di ulteriori risorse eventualmente disponibili nel Fondo Povertà e nei limiti delle medesime. Sono in particolare stabiliti i parametri che possono essere modificati (comma 1), l'ordine di priorità (comma 2), la possibilità di introdurre una scala di valutazione del bisogno come criterio ulteriore di selezione dei beneficiari in caso le risorse aggiuntive non siano sufficienti alla copertura universale delle famiglie in condizioni di povertà, come specificate nel decreto (comma 3), la possibilità di procedere ad aggiornamento di parametri anche in costanza di risorse *“laddove in esito al monitoraggio della spesa emerga una inequivoca e strutturale capienza del Fondo, sulla base della dotazione a legislazione vigente”* (comma 4). Il Piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata (comma 5). Per quanto illustrato, dall'attuazione del Piano non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 9 individua le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del ReI. Le attività sono analoghe a quelle già previste per il SIA, nel territorio delle 12 città più grandi del paese prima (2014-15) e in tutto il paese a partire dal settembre 2016. La domanda per il ReI è presentata nei punti per l'accesso al ReI o in altra struttura individuata dal comune (comma 1), le informazioni contenute nella richiesta sono comunicate per via telematica all'INPS (comma 2), che verifica i requisiti sulla base di quanto disponibile nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate (comma 4),

contemporaneamente alla verifica da parte dei comuni dei requisiti di soggiorno e residenza (comma 3). In caso di esito positivo delle verifiche, il beneficio è concesso dall'INPS (comma 5), che provvede a disporre il beneficio (comma 6) per il tramite della carta acquisti, ridenominata Carta ReI (comma 7). Tutte queste attività sono le medesime previste per il SLA e già implementate. Ovviamente occorrerà procedere all'aggiornamento del modulo di domanda e delle procedure per tener conto dei mutati criteri d'accesso e del diverso ammontare del beneficio, ma si tratta di ordinaria manutenzione e sviluppo di un sistema già rodato. Da tali attività non sono attesi pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10 dispone, al fine di semplificare gli adempimenti e, al contempo, di migliorare la fedeltà nelle dichiarazioni, che le DSU a fini ISEE siano effettuate con modalità precompilata. A tal fine si dispone una cooperazione nello scambio dei dati tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate. Si evidenzia che attualmente lo scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle entrate è già attivato a fini ISEE. Con la riforma adottata con DPCM n. 159 del 2013, la dichiarazione infatti è "post-compilata", nel senso che le informazioni reddituali disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate non sono richieste al cittadino in sede di dichiarazione, ma direttamente utilizzate nel calcolo dell'ISEE. Con riferimento alle informazioni sul patrimonio mobiliare, anch'esse sono scambiate con l'INPS, al momento per la segnalazione di omissioni o difformità in sede di attestazione dell'ISEE. Dal punto di vista finanziario, pertanto, la fornitura sistematica dei dati da parte dell'Agenzia all'INPS non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di attività già in corso per analoghe finalità. Si sottolinea che il sopra descritto scambio dei dati tra INPS e Agenzia delle entrate in attuazione della citata riforma dell'ISEE è stato attuato da parte dei due enti, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, del citato DPCM n. 159 del 2013, in maniera da provvedere ai maggiori compiti assicurando l'invarianza finanziaria. All'adeguamento delle procedure per rendere la DSU precompilata, per le medesime ragioni e trattandosi di una ordinaria evoluzione di attività consolidata, può procedersi nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 chiarisce i limiti della compatibilità del ReI con lo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, per coloro che variano la propria situazione lavorativa durante la fruizione del ReI (o l'abbiano variata prima, non rilevando su base annua i redditi nell'ISEE), è previsto che l'ISEE sia ricalcolato, ai soli fini della verifica della permanenza del requisito (o del suo possesso in caso di non già beneficiari) per il ReI sulla base della dichiarazione del reddito annuo previsto effettuata dal lavoratore. Anche in questo caso si tratta di attività già svolte dall'INPS con riferimento al SLA, per il quale è prevista analoga dichiarazione.

L'articolo 12 disciplina le sanzioni per beneficiari del ReI, distinguendo a seconda di decurtazioni o decadenza della prestazione a seguito di comportamenti inconciliabili con gli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato (commi da 2 a 6) ovvero sanzioni, anche di natura economica, a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE (commi da 7 a 9). E' l'INPS a irrogare le sanzioni (comma 10) sulla base delle comunicazioni dei competenti servizi dei fatti suscettibili di dar luogo alle stesse (comma 12). Anche in questo caso si tratta di attività già previste a legislazione vigente e disciplinate nello specifico del ReI: in particolare, per le sanzioni a seguito di violazione degli impegni sottoscritti nel progetto, si tratta o di sanzioni analoghe a quelle previste all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 o di quelle previste in attuazione del SLA (comma 6) e irrogate nelle medesime modalità; con riferimento alle sanzioni per dichiarazioni mendaci, si tratta di concreta applicazione allo specifico del ReI di quanto già previsto a legislazione vigente per la fruizione

illegittima di prestazioni sociali agevolate ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010.

L'articolo 13 disciplina le funzioni dei comuni per l'attuazione del ReI. L'attuazione amministrativa del ReI, oltre che in capo ad INPS con riferimento alla concessione del beneficio e alle successive disposizioni per il versamento, è principale responsabilità dei comuni, che la esercitano in forma singola o associata, comunque coordinandosi a livello di ambito territoriale (comma 1). Al comma 2 le funzioni dei comuni, che si coordinano a livello di ambito, sono declinate nel dettaglio: si tratta di funzioni di cui si è già discusso con riferimento all'accesso, alla valutazione, alla progettazione e ai sostegni in capo al sistema degli interventi e dei servizi sociali (art. 5, 6 e 7 di questa relazione) o di funzioni comunque ordinariamente previste a legislazione vigente (articolo 6 della legge n. 328 del 2000). Quanto ai flussi informativi con INPS, si tratta di canali di comunicazione già attivati con riferimento al SIA, come illustrato con riferimento all'articolo 9; per quanto riguarda l'alimentazione della Banca dati ReI si rimanda oltre all'articolo 24. Dall'attuazione dell'articolo 13, pertanto, non sono attesi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, se non nei limiti di quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

L'articolo 14 disciplina le funzioni delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del ReI. Trattasi principalmente delle funzioni programmatiche proprie delle regioni, di cui se ne disciplina la cornice per l'esercizio nello specifico del ReI mediante l'adozione di un Piano regionale per la lotta alla povertà (comma 1). In particolare, il Piano regionale assicura l'individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata del ReI (comma 2), la programmazione degli specifici utilizzi della quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (comma 3), le modalità di collaborazione in rete dei diversi servizi territoriali (comma 4), le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi (comma 5). Si tratta delle funzioni proprie delle regioni previste dalla Costituzione e dalla legislazione vigente (con riferimento ai poteri sostitutivi, cfr. art. 8, comma 3, lettera o) della legge n. 328 del 2000). Da queste attività programmatiche delle regioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dal comma 6 all'8 sono disciplinate le modalità con cui le regioni e le province autonome, a valere su risorse proprie, possono incrementare la platea dei beneficiari o il beneficio per i residenti nel territorio di competenza.

L'articolo 15 disciplina le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del ReI. Al Ministero sono attribuiti i compiti in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 1). Anche a tal fine, al comma 2 si prevede l'istituzione presso il Ministero di uno specifico servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, all'interno della costituenda Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale. Le funzioni di tale servizio sono le seguenti: monitoraggio dell'attuazione del ReI (anche mediante la predisposizione di un Rapporto annuale, di cui al comma 4); diffusione delle conoscenze; predisposizione di protocolli formativi e operativi; identificazione degli ambiti territoriali che presentino particolari criticità; promozione di interventi di tutoraggio; segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà, di cui all'articolo 16. Per il monitoraggio del ReI è istituita la Banca dati ReI (comma 3), come specifica sezione del Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS) di cui all'articolo 24. Al Ministero sono attribuiti altresì compiti di valutazione del ReI.

A tali compiti il Ministero provvede mediante una riorganizzazione delle proprie strutture, come meglio specificata all'articolo 22. In particolare, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è costituita riassorbendo i compiti della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e mediante il trasferimento di un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici

di diretta collaborazione. I compiti di monitoraggio e valutazione, accompagnamento dei territori e segreteria tecnica degli organismi sopra citati devono essere svolti nell'ambito delle spese di funzionamento della Direzione generale (per la Banca dati ReI, cfr. oltre con riferimento al NSISS), oltre che con il concorso, ove compatibili, delle risorse del PON "Inclusione", a suo tempo programmate anche per queste finalità (seppur con riferimento al SIA, e quindi da ridestinare naturalmente al ReI). Resta fermo che alcune delle attività (supporto tecnico e formazione, tutoraggio, monitoraggio mediante la Banca dati ReI e valutazione) possano essere straordinariamente finanziate a valere sul Fondo Povertà, laddove vi sia capienza per ciascun anno rispetto ai limiti di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, una volta erogati i benefici economici e trasferite le risorse ai territori ai sensi degli articoli 3,4 e 7.

L'articolo 16 istituisce il Comitato per la lotta alla povertà e l'Osservatorio sulle povertà. Il Comitato costituisce un organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo finalizzato all'attuazione del ReI (comma 1). Ne fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che lo presiede, il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentanti delle regioni e dei comuni, e l'INPS come invitato permanente (comma 2); ha i seguenti compiti: promozione dell'attuazione del ReI mediante scambio di buone pratiche ed esperienze locali; proposta delle linee guida per l'attività di valutazione del bisogno dei nuclei beneficiari e di progettazione; partecipazione alla definizione di atti di coordinamento operativo; monitoraggio (comma 3). Si tratta di attività che fanno parte dell'ordinario confronto tra i diversi livelli di governo per politiche di comune interesse; analoghi tavoli e gruppi di lavoro sono già operativi con riferimento al SIA e pertanto l'istituendo Comitato ne rappresenta una istituzionalizzazione, data la rilevanza che il ReI strutturalmente assume nel panorama delle politiche di *welfare* nazionali, cui può procedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni interessate.

Quanto all'Osservatorio sulle povertà, si tratta di un organismo di programmazione e monitoraggio partecipato delle politiche di contrasto alla povertà (comma 4). Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni responsabili ai diversi livelli di governo, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e dell'Istat, ne fanno parte, infatti, le parti sociali, gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto alla povertà ed esperti, in numero massimo di tre (comma 5). L'Osservatorio predispone un Rapporto biennale sulla povertà, in cui sono formulate analisi e proposte in materia di contrasto alla povertà, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema; promuove l'attuazione del ReI, evidenziando eventuali problematiche riscontrate, anche a livello territoriale; esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del ReI (comma 6).

Ai sensi del comma 7, dalla istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, ai componenti del Comitato e dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Gli organismi devono operare pertanto nell'ambito delle ordinarie risorse di funzionamento della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale (attuale Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali).

5. Il riordino delle prestazioni assistenziali di contrasto alla povertà

5.1 Articolo 17: il SIA

L'articolo 17 prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 il SIA non sia più concesso, fatte salve le erogazioni in corso per la durata prevista e la possibilità di scegliere di transitare al ReI. Poiché le erogazioni del SIA sono già a valere sul Fondo povertà, non vi sono risparmi per la finanza pubblica che affluiscono al Fondo, secondo i principi dettati dal Parlamento in sede di delega. Gli effetti da quantificare sono solo relativi all'impatto sul beneficio economico del ReI – in termini di minor spesa nel 2018 – della presenza di beneficiari SIA con durate residue al momento dell'entrata in vigore della nuova misura: si producono infatti minori esigenze finanziarie per il beneficio economico del ReI, laddove i beneficiari SIA posseggano i requisiti del ReI, di natura diversa a seconda che decidano di transitare al ReI (in tal caso, parte del beneficio è già coperto per una frazione d'anno e per una quota d'importo dal provvedimento attuativo del SIA) o di non transitare al ReI (in tal caso il ReI non sarebbe erogato per parte dell'anno). Tali effetti sono già stati esaminati in sede di quantificazione del costo del beneficio economico del ReI al paragrafo 2.2.

5.2 Articolo 18: l'ASDI

L'articolo 18 prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 l'ASDI non sia più concesso, se non per coloro che abbiano concluso la NASpI nel 2017 (ai sensi dell'attuale regolamentazione della disciplina, la domanda è presentata all'INPS entro il termine di decadenza di trenta giorni a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI). La dotazione presente a bilancio per l'ASDI nel 2017 è di 118 milioni, nel 2018 di 15,3 milioni di euro e di 48 milioni di euro a decorrere dal 2019. Pertanto a decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, il Fondo Povertà è incrementato di 48 milioni di euro.

Con riferimento alla spesa nel 2017 e nel 2018, preliminarmente è opportuno dar conto degli andamenti recenti della misura. Al 31 marzo 2017 l'ASDI è stato erogato complessivamente a circa 8.400 disoccupati, di cui oltre 6.600 con riferimento a coloro che hanno terminato la NASpI nel 2016 e oltre 900 a coloro che l'hanno terminata nel 2017. L'importo medio è stato, inclusivo degli incrementi per carichi familiari, di circa 511 euro. Su base annua, con riferimento a coloro che hanno terminato la NASpI nel 2016, l'importo complessivo erogato è stato di 14.504.072,49. Con riferimento a coloro che hanno terminato la NASpI nel 2017 le erogazioni nel primo trimestre sono state pari a 2.377.907,04. Tra coloro che al 31.3.2017 avevano terminato di usufruire la prestazione, circa l'80% lo aveva fatto per la sua durata massima (6 mesi). Al 31.3.2017 vi erano poco meno di 2.400 beneficiari correnti. Alle domande che hanno dato luogo ad erogazioni, sono da aggiungersi circa 1.400 domande, in uno stato di sospensione perché non ancora formalizzato il patto di servizio a cui la prestazione è connessa. Ad ogni modo, in nessun mese (tranne quello di avvio, per la possibilità di richiedere la prestazione come arretrato), vi sono state più di 900 domande con il possesso dei requisiti economici.

Sulla base degli andamenti sopra illustrati, pertanto, la spesa su base annua è quantificabile in meno di 20 milioni di euro. E' opportuno però segnalare che non si tratta di dati stabilizzati, nonostante anche nei primi mesi del 2017 non si avverta un'accelerazione, se non modesta. Poiché l'istituto è concesso a coloro che hanno terminato la NASpI senza essersi reimpiegati, qui deve essere rilevato che la NASpI ha una durata massima di due anni (in presenza di un requisito di anzianità contributiva superiore a 4 anni) e che è stata avviata nel maggio 2015: si tratta quindi di un istituto che deve ancora pienamente esplicare i suoi effetti. In particolare, ancora devono richiedere la prestazione coloro che più difficoltà hanno avuto nel rientrare nel mercato del lavoro (immaginando tale difficoltà direttamente

proporzionale alla durata della disoccupazione), una coorte che peraltro appare di una certa rilevanza. La prestazione, pertanto, potrà mostrare segni di crescita nella seconda parte dell'anno. Prudenzialmente si ritiene che l'importo su base annua dell'ASDI debba essere quantificato in circa tre volte la spesa sopra identificata, e cioè in misura pari a di 60 milioni di euro complessivi.

Con riferimento alla spesa nel 2018, immaginando un numero triplo di beneficiari correnti alla fine del 2017 rispetto all'attuale – cioè circa 7.500 disoccupati – assumendo il beneficio medio registrato finora e la durata massima (con tassi di uscita uniformi nei mesi del 2018 interessati), si ottiene una coda di erogazioni pari a meno di 14 milioni di euro, poco meno della dotazione residua dell'autorizzazione di spesa disponibile nel Fondo per l'attuazione dell'ASDI. Prudenzialmente si dispone un accantonamento pari a ulteriori 15 milioni in caso di flussi inattesi dalla NAspI all'ASDI nella seconda parte dell'anno.

5.3 Articolo 19: la carta acquisti

La stima delle risorse del Fondo Carta acquisti che si rendono disponibili per il ReI è effettuata confrontando con lo stanziamento – pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 156, della legge n. 190 del 2014, ridotta nel solo 2018 a poco oltre 246 milioni – la spesa stimata in maniera prudenziale per il 2018 e i successivi anni sulla base degli andamenti più recenti. E' utile far riferimento alla spesa negli ultimi sei bimestri stabilizzati (gli ultimi cinque del 2016 e il primo del 2017), che è stata la seguente:

Bimestri	Beneficiari 0-3 anni	Beneficiari 65 anni e oltre	Beneficiari totali	Spesa per Bimestre
2.2016	226.025	123.447	349.472	27.957.671
3.2016	251.741	131.021	382.762	30.620.960
4.2016	261.218	133.271	394.489	31.559.120
5.2016	279.831	137.531	417.362	33.388.892
6.2016	288.344	139.580	427.924	34.233.891
1.2017	294.804	138.875	433.679	34.694.320

Come si può notare, nel 2016 vi è stata una inversione di tendenza nel calo dei beneficiari della carta acquisti ordinaria registratosi a partire dal 2015 e che aveva portato al minimo di circa 350 mila beneficiari proprio nel II bimestre 2016. Nel primo bimestre 2017 i beneficiari hanno superato le 430 mila unità, con un recupero tanto nella componente bambini che in quella anziani, e una spesa di quasi 35 milioni di euro a bimestre rispetto al minimo di 28 milioni nel II bimestre 2016. Ad ogni modo la crescita si è concentrata tra il II e il V bimestre e negli ultimi tre bimestri considerati sembra esserci stata una certa stabilizzazione del dato. Immaginando comunque prudenzialmente un'ulteriore crescita di circa il 10% si può considerare un dato strutturale di 320 mila bambini e 150 mila anziani.

Dal 2018, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, la carta acquisti richiesta da nuclei familiari con bambini è completamente riassorbita nel beneficio economico del ReI, laddove ricorrano le condizioni per quest'ultimo beneficio. Pur in presenza di condizionalità nell'erogazione del ReI non richieste per la carta acquisti, è prevedibile che ciò avvenga per tutti coloro in possesso dei requisiti per il ReI, visto che quest'ultimo è di ammontare ben più generoso della carta acquisti (40 euro mensili a fronte, potenzialmente, di oltre 460 euro per una famiglia di 4 persone). Tra i nuclei con minori beneficiari della carta acquisti (soglia d'accesso pari a euro 6.788,61), quelli con le caratteristiche del ReI sono poco più del 49%. Applicando prudenzialmente una quota del 45%, si può immaginare in circa 176 mila il numero di beneficiari 0-3 anni della carta acquisti residuo, a seguito dell'entrata in vigore del ReI. Nel primo anno di implementazione del ReI, ad ogni modo, si considera opportuno adottare criteri di maggior prudenza nel passaggio dalla carta acquisti al ReI, ipotizzando che in media per sei mesi gli interessati beneficino ancora della carta acquisti prima di richiedere il ReI (in altri termini, si ipotizza una transizione lunga un anno con flussi uniformi mensili). Ipotizzando una platea di 150 mila anziani, la spesa e i risparmi che affluiscono al Fondo Povertà sono i seguenti (dati in milioni di euro):

	2018	Dal 2019
Stanziamiento carta acquisti	246	250
Spesa carta acquisti anziani	72	72
Spesa carta acquisti bambini	119	85
Totale spesa carta acquisti	191	157
Risparmi per Fondo Povertà	55	93

5.4 Articolo 20: la cornice finanziaria

In esito al riordino delle prestazioni di cui agli articoli 17, 18 e 19, l'articolo 20 fissa i limiti di spesa che devono essere rispettati in ciascun anno. Le modalità di determinazione di tali limiti è stata già illustrata nella tabella 7, cui si rimanda.

Il comma 2 stabilisce la procedura per assicurare che comunque tali limiti di spesa non vengano superati. Si prevede che l'INPS proceda ad ogni concessione del beneficio economico ad accantonamenti di risorse pari all'ammontare delle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato a ciascun nucleo familiare. Se gli accantonamenti esauriscono le risorse disponibili, le erogazioni sono sospese finché con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze non si ristabilisce la compatibilità finanziaria rimodulando il beneficio per le successive erogazioni. Al fine di procedere con tempestività, nel caso eventuale sia necessario adottare una rimodulazione dei benefici, è previsto un monitoraggio mensile da parte di INPS e comunque una comunicazione immediata in prossimità dell'esaurirsi delle risorse non accantonate (comma 3).

Il comma 4, secondo i principi dettati dalla delega, stabilisce che le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa.

Il comma 5 prevede la possibilità, nel rispetto dei limiti di spesa fissati in ciascun anno, che le risorse non attribuite ai beneficiari del ReI e non trasferite agli ambiti per il rafforzamento dei servizi territoriali, possano essere utilizzate per varie finalità volte ad agevolare l'attuazione del ReI e

rafforzarne l'efficacia. Le risorse disponibili e le attività finanziate sono individuate in ciascun anno con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali

6.1 Art. 21: la Rete della protezione e dell'inclusione sociale

L'articolo 21 istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo di coordinamento nazionale in materia di politiche sociali (comma 1), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e costituito da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, **del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, delle regioni e dei comuni (comma 2), e dell'INPS come invitato permanente (comma 3). La Rete è anche sede di confronto con parti sociali e rappresentanti del Terzo settore (comma 4), articolandosi a livello regionale e di ambito territoriale (comma 5). I compiti della Rete sono principalmente di programmazione sull'utilizzo dei tre fondi sociali nazionali maggiori (il Fondo nazionale per le politiche sociali – 300 milioni di euro strutturali – il Fondo per le non autosufficienze – 450 milioni di euro strutturali – la quota del Fondo Povertà destinata ai servizi territoriali – 277 milioni di euro strutturali) mediante specifici Piani nazionali (comma 6), *“nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale”* (comma 7). Inoltre, al fine di garantire maggiore omogeneità negli interventi, la Rete è responsabile dell'elaborazione di *“linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali”* (comma 8) e, al fine di facilitare l'interlocuzione in sede di Conferenza Unificata, esamina preventivamente il Piano per la lotta alla povertà e formula proposte e pareri in materia di politiche sociali (comma 9). Il comma 10 dispone che dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare prevedendo che per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La Rete è una sede di confronto istituzionale e di consultazione di parti sociali e Terzo settore, funzioni ordinariamente svolte a legislazione vigente, ma che con l'articolo 21 vengono normativamente ordinate al fine di migliorare l'efficacia del coordinamento in materia di politiche sociali, introducendo strumenti di programmazione nazionale che permettono un utilizzo più omogeneo delle risorse, finalizzate alla definizione di livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili. Per le ragioni sopra esposte, l'istituzione della Rete non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla segreteria tecnica, le funzioni sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle ordinarie risorse di funzionamento della Direzione generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale (oggi D.G. per l'inclusione e le politiche sociali). La Direzione già svolge queste attività con riferimento agli atti propedeutici ai riparti del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, tipicamente preceduti da momenti di confronto politico e istituzionale con i diversi livelli di governo e con gli altri portatori di interesse, oltre che dal necessario confronto in sede tecnica con i rappresentanti regionali e dell'ANCI. Resta ferma, con riferimento alla lotta alla povertà, la specifica articolazione tecnica della Rete costituita dal Comitato di cui all'articolo 16, comma 1, di cui la medesima direzione fornisce parimenti segreteria tecnica.

6.2 Art. 22: la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Della riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è già detto con riferimento all'esercizio delle funzioni di attuazione del ReI. Ai compiti previsti dal decreto, (oltre all'attuazione del ReI, i compiti per l'attuazione della Rete di cui all'articolo 21 e del NSISS di cui all'articolo 24), il Ministero provvede mediante il rafforzamento della Direzione generale oggi competente per le politiche per la lotta alla povertà (in particolare, attuazione del SIA e autorità di gestione del PON "inclusione") e per la gestione dei fondi nazionali sociali maggiori (fondo nazionale per le politiche sociali e fondo per le non autosufficienze, oltre al fondo per le persone disabili gravi prive di sostegno familiare e fondo per l'inserimento lavorativo dei disabili). L'ufficio di livello dirigenziale non generale con cui si provvede al rafforzamento è trasferito dagli uffici di diretta collaborazione. Ai maggiori compiti derivanti dal decreto in esame il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà comunque provvedere mediante una riallocazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Va a tal proposito evidenziato come già in passato il Ministero sia stato in grado di far fronte ad invarianza finanziaria all'attuazione di riforme di analoga complessità; da ultimo nel caso della riforma dell'ISEE, definito livello essenziale delle prestazioni, il Ministero si è dotato di un ufficio in grado di accompagnare nell'attuazione migliaia di enti erogatori, di effettuare un monitoraggio periodico puntuale e rigoroso, con cadenza anche trimestrale nel primo anno di implementazione della nuova disciplina, di fornire segreteria tecnica al comitato consultivo ivi previsto.

6.3 Art. 23: il coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali

L'articolo 23 individua principi generali per un'offerta territoriale integrata tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute e per la gestione associata dei servizi sociali. In particolare, le regioni e le province autonome promuovono con propri atti di indirizzo accordi tra i diversi servizi (comma 1), delimitano "ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro" (comma 2), individuano forme di gestione associata degli interventi e dei servizi sociali "finalizzate ad assicurare autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria, e continuità nella gestione associata all'ente che ne è responsabile" (comma 5).

Come già chiarito con riferimento all'articolo 5, il coordinamento tra i servizi sociali e gli altri servizi territoriali è già previsto a legislazione vigente (articolo 3, comma 2, lettera a), e articolo 18, comma 6, della legge n. 328 del 2000). Allo stesso modo, la legge n. 328 del 2000 già prevede la costituzione di ambiti territoriali ai fini della gestione associata del sistema degli interventi e dei servizi sociali (articolo 8, comma 3, lettera a). L'articolo 23 detta solo principi per rendere più efficace ed efficiente l'azione delle amministrazioni, potenzialmente generando una migliore offerta di servizi per i cittadini ad un costo inferiore. Dall'attuazione dell'articolo 23 non sono previsti pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6.4 Art. 24: il Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali

L'articolo 24 istituisce il Nuovo Sistema Informativo dei Servizi Sociali (NSISS). In materia era andata sviluppandosi una disciplina, non sempre organica, con l'istituzione dapprima del sistema informativo dell'ISEE (articolo 5 del decreto legislativo n. 130 del 2000, poi abrogato con l'entrata in vigore del DPCM n. 159 del 2013, che ha sua volta disciplinato il medesimo sistema), poi del sistema informativo

dei servizi sociali (articolo 21 della legge n. 328 del 2000), del casellario dell'assistenza (articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010), della banca dati delle prestazioni sociali agevolate (articolo 5, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, poi ricondotto in sede attuativa a sezione del casellario). L'articolo 16, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in un contesto di semplificazione, aveva previsto l'unitarietà dei flussi connessi ai citati sistemi e banche dati, disciplinando al contempo forme di collegamento al nuovo sistema informativo sanitario.

Il NSISS fornisce una opportuna cornice unitaria, permettendo anche un rafforzamento ed un adeguamento alle necessità di monitoraggio derivanti dall'attuazione del ReI, e provvedendo a integrare e sostituire il sistema informativo dei servizi sociali e il casellario dell'assistenza, così soppressi (comma 2). In particolare il NSISS si articola in un sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali – che ricalca la struttura del casellario dell'assistenza (di cui si tiene ferma la regolamentazione attuativa) associata a quella del sistema informativo ISEE (disciplinato in sede di regolamentazione dell'ISEE medesimo, anch'essa fatta salva) – e in un sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, rappresentativo delle caratteristiche dei servizi attivati a livello locale e delle professioni e degli operatori sociali coinvolti (comma 3). La Banca dati ReI costituisce una specifica sezione dei citati sistemi informativi (comma 9), di cui si prevede il collegamento con i sistemi informativi del lavoro e dell'istruzione, mentre con riferimento alle prestazioni per le persone con disabilità e non autosufficienti, al comma 10 si rinnovano le disposizioni in merito all'integrazione con il nuovo sistema informativo sanitario (prima citata) e con la banca dati del collocamento mirato (anche tale collegamento è previsto a legislazione vigente, all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015).

Per quanto sopra illustrato, il NSISS rappresenta una razionalizzazione e ordinaria evoluzione di quanto già previsto a legislazione vigente, cui si può provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Disposizioni finali

L'articolo 25 dispone, tra l'altro, il prolungamento di un bimestre delle erogazioni del SIA per coloro che ne hanno usufruito a partire dal novembre 2016. Si tratta dei primi beneficiari del SIA allargato su base nazionale, per il quale è stato possibile presentare domanda a partire dal settembre 2016 e le cui prime erogazioni sono avvenute con riferimento al bimestre novembre-dicembre 2016. Tali beneficiari del SIA resterebbero scoperti nella transizione al ReI, laddove ricorrano i requisiti per quest'ultimo beneficio, per i due mesi finali dell'anno in corso, essendo il SIA di durata annuale (a differenza del ReI, la cui durata massima è fissata in 18 mesi). Come già illustrato con riferimento all'articolo 7, comma 9, in questa relazione, in sede di decreto 16 marzo 2017, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata effettuata la ricognizione delle risorse disponibili per la definizione dei nuovi criteri d'accesso per il SIA nel 2017, pari a circa 1.710 milioni di euro. Considerata la stima della spesa pari a 1.342 milioni di euro su base annua e la destinazione di 212 milioni ai servizi territoriali già nel 2017 per agevolare l'attuazione del ReI (di cui al citato articolo 7, comma 9 del decreto in esame), le risorse residue sono pari a poco oltre 150 milioni di euro. Tenuto conto che nell'ultimo bimestre 2016 (il primo di erogazioni SIA) i versamenti disposti da INPS sono stati di ammontare pari a poco meno di 22 milioni di euro, anche assumendo prudenzialmente che tutti

i beneficiari abbiano i requisiti per il ReI e siano ancora nelle condizioni di percepire il beneficio, vi è capienza per la sua estensione per un bimestre.

Quanto agli effetti finanziari del comma 4, se ne è già fornita l'analisi con riferimento all'ammontare di risorse necessarie per il beneficio economico del ReI (articolo 4).